



**METODOLOGIE E DETERMINAZIONI
QUANTITATIVE D'AZIENDA
ANNO ACCADEMICO 2007/2008**

**UTILE DI ESERCIZIO E REDDITO
IMPONIBILE IRES:
PROFILI CIVILISTICI,
PRINCIPI CONTABILI O.I.C.,
LINEAMENTI DELLA NORMATIVA FISCALE
APPLICABILI AL CONTO ECONOMICO
DELLE SOCIETA' DI CAPITALI**

DISPENSA ILLUSTRATIVA

PROF. STELLA CUCCOLI

ASSOCIATI



TAVOLA SINOTTICA DELLE FONTI NORMATIVE CITATE NEL CORSO

CODICE CIVILE (*normativa citata nel corso*)

La fonte principale di riferimento per la redazione dei bilanci delle Società è il Codice Civile: in Italia venne data attuazione alla IV e VII direttiva CEE in materia di conti annuali di esercizio e consolidati col D.lgs. 9/4/1991 n°127; i primi bilanci interessati dalla disciplina comunitaria furono quelli chiusi al 31/12/1993.

Il contenuto della IV direttiva CEE, che regolamentava i bilanci di esercizio, conflui con alcuni ritocchi nel Codice Civile.

Successivamente, con il D.lgs. 17/1/2003 n°6, è stata attuata una riforma del diritto societario, con modifiche anche all'articolato relativo al bilancio.

CODICE CIVILE

LIBRO V – DEL LAVORO

Art. 2423 - Redazione del bilancio	Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa
Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilancio	Art. 2427-bis - Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari
Art. 2423-ter - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico	Art. 2428 - Relazione sulla gestione
Art. 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale	Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Art. 2424 bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale	Art. 2430 - Riserva legale
Art. 2425 - Contenuto del conto economico	Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
Art. 2425 bis - Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri	Art. 2478-bis - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci (S.R.L.)
Art. 2426 - Criteri di valutazione	Art. 2454 - Norme applicabili (S.A.P.A.)

PRINCIPI CONTABILI O.I.C. (*fonti citate nel corso*)

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

I principali compiti dell'OIC sono:

- emanare principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, non profit e pubbliche per i quali non è prevista l'applicazione degli IAS;
- coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
- fornire supporto all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali;
- svolgere un ruolo di collaborazione e di stimolo nei confronti dello IASB ¹ (International Accounting Standards Board);
- operare in stretto contatto con l'EFRAG ², di cui è una sorta di "second staff";
- promuovere la cultura contabile.

¹ L' International Accounting Standards Committee (IASC), ora denominato International Accounting Standards Board (IASB) è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Fondato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata frutto di un accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito, oggi può contare sulla adesione degli standards setter di oltre cento Paesi (Italia compresa). Dal 2000, a conclusione di un lungo processo di ristrutturazione, l'ente ha modificato la propria denominazione in IASB, e ha assunto una nuova struttura capace di coinvolgere nella elaborazione degli standards non solo la professione contabile, ma anche i rappresentanti degli investitori, degli analisti finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale.

I principi contabili emanati dal "vecchio" IASC mantengono tuttora l'originaria denominazione di International Accounting Standards (IAS); i principi approvati a partire dal 2001 dallo IASB assumono invece la nuova denominazione di International Financial Reporting Standards (IFRS). In qualità di ente di carattere privatistico, lo IASB non vanta alcun "diritto di imposizione" nei confronti degli organismi che vi aderiscono e non può obbligare loro l'utilizzo dei propri principi; il suo operato, tuttavia, acquisisce autorevolezza grazie all'appoggio del Comitato di Basilea, della IOSCO, dell'EFRAG, di organismi intergovernativi quali OCSE e ONU e di enti per lo sviluppo come la Banca Mondiale.

² EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group è un organismo internazionale istituito nel 2001 con le seguenti funzioni: contribuire attivamente e in maniera propositiva al lavoro svolto dallo IASB, coadiuvare la Commissione Europea nella modifica delle direttive comunitarie, fornire il necessario supporto tecnico per confermare o meno l'applicabilità degli IFRS e delle relative interpretazioni quali principi contabili dell'Unione Europea.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie; l'eventuale parere negativo di tali istituzioni è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione (di cui il primo è l' OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio)
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30 (è stata mantenuta la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore).

Maggiori informazioni e download documentazione sul sito: www.fondazioneoic.it.

DOCUMENTI O.I.C.

Documento n° 1 OIC – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio

Documento n° 11 OIC – Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati

Documento n° 12 OIC – Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi

Documento n° 13 OIC – Le rimanenze di magazzino

Documento n° 15 OIC – I crediti

Documento n° 16 OIC – Le immobilizzazioni materiali

Documento n° 18 OIC – Ratei e Risconti

Documento n° 23 OIC – Lavori in corso su ordinazione

Documento n° 24 OIC – Immobilizzazioni immateriali

Documento n° 25 OIC – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito

Documento n° 11 OIC – Documento interpretativo n° 1 del principio contabile 12
Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi

T.U.I.R. D.P.R. 917/86 (*normativa citata nel corso*)

Il D.P.R. 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, rappresenta la principale fonte normativa della disciplina fiscale italiana relativa all'imposizione diretta sul reddito.

Esso detta regole precise per la determinazione e quantificazione delle imposte sui redditi, suddivise in due grandi categorie: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle società (IRES).

Per le persone fisiche sono previste diverse classificazioni di reddito, a seconda della specifica natura di derivazione: il contribuente persona fisica determinerà la quantificazione dell'imponibile quale somma delle varie categorie di reddito che rientrano nella sua sfera economica; per ogni categoria di reddito esistono specifiche previsioni normative e discipline.

Le fonti di reddito delle persone fisiche si distinguono così in:

Redditi fondiari (quelli inerenti al possesso e godimento di terreni e ai fabbricati)

Redditi di capitale

Redditi di lavoro dipendente

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di impresa

Redditi diversi (categoria residuale con specifica definizione delle fattispecie comprese).

Per le società, invece, non è prevista una specifica ripartizione di classi di reddito: infatti il reddito prodotto dalle società è definito come "reddito di impresa" da qualsiasi fonte provenga.

Dal 22 dicembre 1986, data di approvazione dell'originario D.p.r. n°917, le modifiche e integrazioni legislative si sono susseguite numerose e rilevanti; da ultima la L. 24/2/2007 n°244³ ha comportato la ri-scrittura di molti articoli del TUIR, introducendo modifiche che entreranno in vigore dal 2008.

³ Legge finanziaria per il 2008.

Oggetto del corso è l'articolato nella versione vigente per l'anno di imposta 2007, di strettissima attualità in quanto proprio in questo periodo dell'anno (II° trim. 2008) le società di capitali con esercizio corrispondente all'anno solare, redigono e approvano (o hanno da poco approvato) il bilancio 1/1 – 31/12/2007 e si apprestano a produrre la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2007 "mod. SC società di capitali 2008" all'Agenzia delle Entrate.

D.P.R. 917/1986: Titolo II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

ART. 72 - Presupposto dell'imposta
 ART. 73 - Soggetti passivi
 ART. 75 - Base imponibile
 ART. 76 - Periodo d'imposta
 ART. 77 - Aliquota dell'imposta
 ART. 79 - Scomputo degli acconti
 ART. 80 - Riporto o rimborso delle eccedenze
 ART. 81 - Reddito complessivo
 ART. 83 - Determinazione del reddito complessivo
 ART. 84 - Riporto delle perdite
 ART. 85 - Ricavi
 ART. 86 - Plusvalenze patrimoniali
 ART. 87 - Plusvalenze esenti
 ART. 88 - Sopravvenienze attive
 ART. 89 - Dividendi ed interessi
 ART. 90 - Proventi immobiliari
 ART. 92 - Variazioni delle rimanenze
 ART. 93 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
 ART. 95 - Spese per prestazioni di lavoro

ART. 96 - Interessi passivi
 ART. 97 - Pro-rata patrimoniale
 ART. 98 - Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
 ART. 99 - Oneri fiscali e contributivi
 ART. 100 - Oneri di utilità sociale
 ART. 101 - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
 ART. 102 - Ammortamento dei beni materiali
 ART. 103 - Ammortamento dei beni immateriali
 ART. 104 - Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
 ART. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
 ART. 107 - Altri accantonamenti
 ART. 108 - Spese relative a più esercizi
 ART. 109 - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
 ART. 110 - Norme generali sulle valutazioni
 ART. 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

I FONDAMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEL CODICE CIVILE E NEI PRINCIPI CONTABILI

Le finalità del bilancio di esercizio possono in sintesi così riassumersi:

- Fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi contabili:
 - a) del **risultato economico conseguito nell'esercizio**⁴, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
 - b) della **valutazione e composizione del patrimonio aziendale**⁵, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la sua situazione finanziaria.
- Fornire **elementi informativi essenziali**, esposti nella "Nota integrativa", affinché il bilancio d'esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica, intelligibile e corretto, dell'impresa in funzionamento.

L'art. 2423 del Codice Civile fissa una regola generale, d'importanza primaria: **il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.**

La formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione "true and fair view" cui fa riferimento la IV Direttiva CEE⁶. Inoltre, secondo la Relazione Ministeriale al provvedimento, l'uso dell'aggettivo "veritiero" riferito al rappresentare la situazione patrimoniale-economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio (nè promettere ai lettori di esso) una verità oggettiva di bilancio, peraltro irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma **richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.**

Il 3° comma del predetto articolo 2423 del Codice Civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo: significa che è già stato tenuto conto dell'impossibilità di regolare con specifiche norme di legge tutte le situazioni che si possono manifestare nella realtà economica e operativa.

Per questo motivo nella disciplina sul bilancio sono frequenti i rinvii alla tecnica, e lo stesso principio di rappresentazione veritiera e corretta prevista dall' art. 2423, 2° comma del Codice Civile, traduzione del concetto anglosassone del "true and fair view", costituisce un implicito rinvio ai principi contabili, in quanto è la risultante dell'applicazione dei postulati del bilancio d'esercizio e di tutti gli altri principi di maggior dettaglio enunciati nel rispetto di detti postulati, che riguardano le singole fattispecie economiche.

Ne deriva la **duplice funzione dei principi contabili:**

⁴ Il risultato economico conseguito nell'esercizio risulta dalla contrapposizione di ricavi e costi, componenti positivi e negativi di reddito che richiedono una chiara dimostrazione. La sua determinazione rende anche necessario assegnare ai componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale un adeguato valore che ne concorra alla formazione. Tali adeguati valori risultano dall'applicazione di corretti criteri di valutazione applicati con continuità. Il risultato economico dell'esercizio e la dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito sono esposti nel conto economico, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza.

⁵ Il patrimonio aziendale (o sociale, se trattasi di società) comprende le attività, le passività ed il patrimonio (o capitale) netto dell'impresa, opportunamente classificati, separati ed identificati per gruppi omogenei, nonché le attività e le passività potenziali connesse ad impegni, rischi, ecc. e tutte quelle altre informazioni da porre in evidenza secondo i corretti principi contabili. Il patrimonio aziendale trova la sua rappresentazione ad una data determinata nello stato patrimoniale, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza, che espone la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa.

⁶ Vedasi: International Accounting Standards Committee - Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, paragrafo 46. L'espressione anglosassone "true and fair view" tradotta in italiano con "rappresentazione in modo veritiero e corretto" è, nei paesi di origine, tipica del linguaggio dei bilanci. Nella dottrina anglosassone esistono due interpretazioni rappresentative. Una prima sostiene che l'espressione indica un bilancio predisposto con valori attendibili e stime ragionevoli, determinati in conformità alla legge e ai principi contabili stabiliti dalla Professione contabile, in modo da fornire, nei limiti di tali principi e nel rispetto sia della lettera che dello spirito della legge, un'immagine la più obiettiva possibile, imparziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti significativi. Un secondo filone di interpretazione dottrinale ritiene che con la predetta espressione si intende sia proteggere gli utilizzatori del bilancio da regole contabili inadeguate o insufficienti, sia fornire un principio fondamentale di predisposizione del bilancio che assicuri l'iscrizione di valori attendibili, informazioni adeguate e l'integrazione delle prescrizioni di base della legge con altri dati se ciò è necessario. Il bilancio deve essere conforme alla legge ed ai principi contabili stabiliti dalla Professione Contabile e mettere in evidenza i criteri adottati per la sua preparazione. Esso deve essere predisposto in modo da soddisfare i requisiti tecnici necessari per essere utilizzato come strumento decisionale da parte dei loro destinatari, i quali hanno l'aspettativa che vengano rispettate le loro legittime esigenze.

- La prima è quella di **interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio**: la legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.
- La seconda funzione è **integrativa laddove le norme di legge risultino insufficienti**.

Tali funzioni consistono nel fornire:

- ◆ tutti i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;
- ◆ i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- ◆ i criteri da adottare nei casi definiti “ eccezionali ” dall'art. 2423 del codice civile;
- ◆ tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.

RIASSUMENDO:

La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.

I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

Lo scopo consiste nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale, ossia la situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni e il risultato economico dell'esercizio.

I PRINCIPI CONTABILI

I principi contabili si distinguono in:

- 1) **principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio**, trattati nel documento O.I.C. N°11;
- 2) **principi contabili applicati**, espressi in documenti separati O.I.C. emessi per le specifiche poste di bilancio.

I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio.

I principali postulati sono i seguenti:

- **Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.**

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in modo da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali, nell'attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti, devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, ma molti degli atti economici compiuti dai destinatari dei bilanci riguardano il futuro: per esempio i creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito, oppure gli azionisti e coloro che sono interessati all'acquisto di azioni analizzano gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente per dedurre orientamenti sul prezzo d'acquisto delle azioni o sulla capacità di originare dividendi.

Affinché i destinatari del bilancio possano ragionevolmente utilizzare i dati in esso esposti, è necessario che tali dati siano, oltre che attendibili, anche analitici ed intelligibili. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.

- **Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.**

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione degli eventi di gestione in modo veritiero e corretto, si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso.

L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica.

- **Comprensibilità (chiarezza).**

Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile; tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

- a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
- b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;
- c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della "gestione tipica" dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

- **Neutralità (imparzialità):**

- incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore;

Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. Alcune aree del procedimento di valutazione implicano un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. Ad esempio: la determinazione della vita economica (utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la formazione e determinazione dei costi; ognuna di queste scelte, per quanto indirizzata su binari predefiniti, implica un processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione che giustifica il far venir meno l'imparzialità.

Le politiche di livellamento dei redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati d'esercizio mediante taciti accantonamenti nei "periodi favorevoli" e tacite utilizzazioni nei "periodi sfavorevoli", contrastano con le finalità del bilancio d'esercizio.

- incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del reddito fiscale.

Le finalità del bilancio d'esercizio non si identificano con la determinazione del reddito ai fini fiscali: il bilancio d'esercizio deve esporre la passività fiscale dell'impresa, ma ciò non significa che il reddito economico si identifichi col reddito imponibile.

- **Prudenza.**

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio; i suoi eccessi però devono essere evitati perché rendono il bilancio inattendibile e non corretto.

- **Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.**

Il bilancio di esercizio (di funzionamento) si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

- **Comparabilità.**

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici simili contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- a) la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- b) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura.
- c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori, ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

- **Omogeneità.**

L'omogeneità riguarda l'unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d'impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto.

- **Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.**

La costanza di applicazione dei criteri di valutazione e dei principi contabili nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d'esercizio e costituisce la condizione essenziale della comparabilità dei bilanci.

- **Competenza.**

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

- a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.

Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili. Regole particolari riguardano la rilevazione dei ricavi relativi a commesse a lungo termine, cioè a contratti relativi a beni il cui processo produttivo eccede l'anno. Per tali contratti i ricavi dovrebbero essere riconosciuti sulla base dell'avanzamento dei lavori

I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti; la correlazione si realizza:

- a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi.
- b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione; tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;
- c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo, in particolare quando:
 - 1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;
 - 2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;
 - 3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

- **Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.**

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

- **Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.**

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:

- a) costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.
- b) Il criterio del costo è quello che lascia minor spazio agli apprezzamenti soggettivi.
- c) Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione.

Non va però effettuata confusione tra costo come criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore.

- **Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.**

- **Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.**

- **Verificabilità dell'informazione.**

RIASSUMENDO:

I principali postulati del bilancio di esercizio sono i seguenti:

- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
- Comprensibilità (chiarezza).
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
- Neutralità (imparzialità)
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
- Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.
- Comparabilità.
- Omogeneità.
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
- Competenza.
- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.
- Prudenza.
- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili.
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.
- Verificabilità dell'informazione.

RICHIAMI DEL CODICE CIVILE AI POSTULATI GENERALI

Al primo comma dell'art. 2423-bis, sono stabiliti alcuni postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio:

- n° 1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- n° 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- n° 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- n° 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- n° 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- n° 6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

In sostanza sono stati statuiti per legge i principi: della prudenza (vedi n° 1, 2, 4 e 5 di cui sopra), della prospettiva di funzionamento dell'impresa (vedi numero 1 di cui sopra), della competenza (vedi numeri 3 e 4 di cui sopra) e della continuità dei criteri di valutazione (vedi numero 6 di cui sopra).

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO LE NORME CIVILISTICHE

La disciplina per la formazione del bilancio di esercizio è dettagliatamente normata dal Codice Civile nel LIBRO V – DEL LAVORO, TITOLO V – DELLE SOCIETÀ, SEZIONE IX - DEL BILANCIO al CAPO V, a proposito di Società per azioni, ma non soltanto le s.p.a. sono assoggettate a tale previsione: anche le altre forme di società di capitali, le società cooperative e i consorzi con attività esterna hanno obblighi simili, sia pur con specifiche diverse previsioni, per effetto dei richiami posti dagli articoli 2478 bis per le s.r.l., 2454 per le s.a.p.a., 2519 per le cooperative e 2615 per i consorzi.

DALL'UTILE DI ESERCIZIO AL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE

La normativa finora emanata in materia di IRES ha avvicinato l'imposizione italiana sui redditi societari a quella europea, ma non è comunque da considerare definitiva, in quanto ha già subito e subirà in futuro tutte le modifiche che saranno suggerite dalla pratica necessità di aumentare o ridurre il carico fiscale sulle imprese.

Si prevedono pertanto i consueti continui adattamenti e variazioni, che fanno della materia fiscale un complesso di regole continuamente "in divenire".

La tassazione del reddito di impresa è regolamentata per le società di capitali in modo puntuale in tutti i suoi aspetti: le regole che governano la determinazione del reddito di impresa sono specificamente dettate per le società di capitali e il loro utilizzo è previsto per rimando anche per le imprese individuali e le società di persone.

Il reddito imponibile delle società è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti dall'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni della Sezione I del Capo II del D.p.r. 917/86, correntemente denominato Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

Il bilancio di esercizio è il rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un periodo amministrativo, nella maggioranza dei casi identificato convenzionalmente con l'anno solare; come precedentemente illustrato, la sua finalità è quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato economico dell'esercizio.

L'estrema sintesi del bilancio è rappresentata dalla quantificazione del risultato di esercizio: utile o perdita; su tale risultato, nella sua accezione di "guadagno", si innesta la normativa fiscale, per determinare l'imponibile da assoggettare a tassazione.

Utile di esercizio e reddito imponibile non sono sinonimi: i due valori teoricamente potrebbero anche coincidere, ma le finalità fiscali, pur prendendo origine dalla quantificazione economica dell'utile di esercizio, finiscono per divergerne anche sensibilmente.

Il reddito di esercizio, secondo l'accezione civilistica, è la risultanza del periodo di gestione esaminato, calcolata con veridicità, prudenzialità ed esattezza e rappresenta la nuova ricchezza che si è prodotta con l'attività aziendale.

Il reddito imponibile, invece, rappresenta l'entità numerica che viene assoggettata a tassazione nel periodo di imposta, calcolata secondo precisi e puntigliosi criteri analiticamente dettati dalla normativa fiscale, spesso basati su concetti soltanto aritmetici, dettati da logiche anti-elusive o agevolative.

Tante norme fiscali fissano in modo più o meno arbitrario percentuali di attribuzione di costi o limitano la deducibilità (che significa "riconoscimento del costo ai fini fiscali"), più raramente dettano disposizioni agevolative per realizzare un'incentivazione fiscale.

In materia fiscale sono frequenti le variazioni della tassazione derivanti da modifiche dei criteri impositivi di attrazione di imponibile, che hanno valenza e quantificazione anche notevolmente diversa da quella più strettamente civilistica.

Chiarito che non si tratta di "tassare il vero guadagno", è considerato efficiente dal nostro ordinamento utilizzare la leva fiscale per ottenere una maggiore o minore attrazione di imponibile secondo logiche politiche - economiche, suscettibili di mutazioni ed aggiustaggi nel tempo a seconda delle condizioni generali dell'economia del paese, nel rispetto, ovviamente, dei canoni fissati in ambito comunitario europeo.

Partendo dalle risultanze del bilancio, formato secondo il più rigoroso e corretto dettato civilistico, si esplicitano in un documento denominato "dichiarazione dei redditi, MODELLO UNICO SC"⁷ e in appositi allegati tutte le necessarie variazioni in più o in meno, applicate sul reddito di esercizio per farlo diventare reddito imponibile secondo la vigente normativa fiscale.

La fiscalità di impresa si è via via fatta sempre più importante, nell'ultimo ventennio: percentuali di imposizione crescenti, aumento dell'imponibile relativo alla indeducibilità di alcuni costi, indeducibilità parziale di altri, fanno sì che il carico fiscale possa diventare una voce notevole del conto economico, rilevante al punto da poter modificare in modo apprezzabile le percentuali di redditività netta dell'azienda, a parità di modelli e flussi gestionali.

E' comprensibile, pertanto, come diverse scelte aziendali possano essere influenzate da un approccio fiscale più o meno sofisticato e corretto.

Il meccanismo delle variazioni che debbono essere apportare all'utile civilistico per ottenere l'imponibile fiscale dettato dall'art. 83 TUIR è concettualmente piuttosto semplice da sintetizzare: si tratta della somma algebrica di componenti positive o negative, come segue:

UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO RISULTANTE DAL BILANCIO "CIVILISTICO"	+	€ 100
VARIAZIONI POSITIVE PER COSTI DELL'ESERCIZIO IN TUTTO O IN PARTE NON DEDUCIBILI	+	€ 20
VARIAZIONI POSITIVE PER RIPORTO DI POSTE NON TASSATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	+	€ 5
VARIAZIONI NEGATIVE PER RICAVI DELL'ESERCIZIO NON IMPONIBILI	-	€ 10
VARIAZIONI NEGATIVE PER RIPORTO DI COSTI NON DEDOTTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	€ 3
REDDITO IMPONIBILE	=	€ 112

VEDASI FORMAT ESERCITAZIONI

⁷ per maggiori informazioni e download modulistica:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2008/Unico+SC+2008+2/>

PRESUPPOSTO DELL'IRES E SOGGETTI PASSIVI - ARTT. 72 E 73 TUIR

L'IRES non riguarda solo le società, in quanto i soggetti passivi sono individuati da una serie eterogenea di enti collettivi (societari e non societari, pubblici e privati, residenti e non residenti).

L'Ires applica sui redditi in denaro o in natura di qualsiasi categoria posseduti dai soggetti indicati nel prospetto che segue.

RESIDENZA SOGGETTO PASSIVO	TIPI DI SOGGETTI		NORMA
Residenti in Italia (A)	Società di capitali Cooperative	Spa, Sapa, Srl Cooperative Mutue di assicurazioni	Art.73, c. 1, lett. a)
	Enti commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (B) (C)	Art.73, c. 1, lett. b)
	Enti non commerciali	Enti pubblici e privati diversi dalle società, e trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (B) (C)	Art.73, c. 1, lett. c)
Non residenti in Italia	Società di ogni tipo Enti commerciali	Società ed enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale esercizio di attività commerciali comprese le società di persone e le associazioni professionali (D)	Art.73, c. 1, lett. d)

- A) Società residenti: si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale.
- B) Oggetto sociale dell'ente residente: è determinato in base all'atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto.
- C) Enti: si comprendono anche le associazioni non riconosciute, i consorzi, nonché le altre organizzazioni, che possiedono redditi in modo unitario e autonomo.
- D) Oggetto sociale dell'ente non residente: l'oggetto sociale è determinato in ogni caso in base all'attività effettivamente svolta in Italia.

BASE IMPONIBILE - ART. 75 TUIR

- Società ed enti commerciali residenti: l'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito d'impresa per le società e per gli enti commerciali residenti in Italia (Capo II).
- Enti non commerciali residenti: l'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per gli enti non commerciali residenti in Italia (Capo III).
- Società ed enti commerciali non residenti: l'Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per le società di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti in Italia (Capo IV e V).

PERIODO D'IMPOSTA - ART. 76 TUIR

L'Ires è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto previsto in materia di riporto delle eccedenze a credito e riporto delle perdite (artt. 80 e 84).

Il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società e dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.

Se la durata dell'esercizio non è determinata, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare.

VALUTAZIONI

Così come il Codice Civile ed i principi contabili dettano regole e suggeriscono criteri da applicare alle valutazioni di bilancio, anche il fisco si è preoccupato di disciplinare nella normativa del TUIR alcuni principi fondamentali di riferimento valutativo a fini impositivi.

NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI - ART. 110 TUIR

Agli effetti delle norme sul reddito imponibile delle società che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

- a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
- b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEI BENI E DEI SERVIZI - ART. 110 C. 2 TUIR

BENE O SERVIZIO	CRITERIO DI DETERMINAZIONE
Beni diversi dai successivi Servizi	Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari ⁸
Azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri	Media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA - ART. 110 C. 3 TUIR

La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, non assume rilevanza fiscale.

IRES

ALIQUOTA DELL'IRES - ART. 77 TUIR

L'imposta è calcolata applicando sul reddito complessivo imponibile netto l'aliquota del 33%.

SCOMPUTO DEGLI ACCONTI – ART. 79 TUIR

E' previsto che la società effettui nel corso dell'anno il pagamento anticipato delle imposte dirette a titolo di acconto.

La percentuale dell'acconto per il periodo di imposta 2007 è determinata nella misura del 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

I versamenti di acconto dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, possono essere effettuati in due rate:

- la prima, corrispondente al 40% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, deve essere versata entro il 16 giugno,
- la seconda, residuo 60% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, deve essere versata entro il 3 novembre.

Dall'Ires corrispondente al reddito imponibile si scomputano, oltre agli acconti versati, le ritenute d'acconto subite, con le seguenti modalità:

⁸ **Prezzo:** si fa riferimento ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi.

Si fa riferimento inoltre ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Tipo di ritenute d'acconto subite		Esercizio di detrazione
Ritenute su interessi, premi ed altri frutti relativi ad obbligazioni e titoli similari		Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono le ritenute concorrono a formare il reddito complessivo IRES, anche se tali redditi non siano stati percepiti. In sostanza le ritenute si scomputano per competenza e non per cassa. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da parte delle poste e delle banche		
Ritenute su proventi delle cambiali accettate da banche (accettazioni bancarie)		
Ritenute diverse dalle precedenti	operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale i redditi cui si riferiscono concorrono a formare il reddito complessivo IRES (per competenza)
	operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Esercizio nel quale le ritenute sono state operate (per cassa)

RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEDENZE – ART. 80 TUIR

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e degli acconti è superiore all'Ires dovuta il contribuente può operare per detto ammontare, in tutto o in parte, alcune scelte diverse, riassunte nella sottostante tabella:

Ecceденze risultanti dalla dichiarazioni: scelte possibili

SCelta ECCEDENZE	CONDIZIONI
Riporto	L'ecceденza può essere riportata in diminuzione (anche degli acconti) dall'Ires relativa all'esercizio successivo: in tal caso non spettano interessi. Se l'ecceденza riportata non è detratta nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso con istanza da presentare entro 18 mesi all'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale.
Rimborso	L'ecceденza può essere chiesta a rimborso nella dichiarazione dei redditi: in tal caso spettano gli interessi nella misura del 1,375% per ognuno dei semestri interi a decorrere dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione
Compensazione	L'ecceденza può essere compensata con altre imposte o contributi, fino alla concorrenza massima di € 516.456,90, evidenziandone gli imposti su apposito mod. F24 i cui dati affluiscono al c/c fiscale.

IL REDDITO IMPONIBILE IRES

REDDITO COMPLESSIVO - ART. 81 TUIR

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni della Sezione I - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, del Titolo II - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ, relativo al CAPO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - ART. 83 TUIR

Il reddito d'impresa è determinato sulla base dell'utile o della perdita risultante del conto economico, rettificato con le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa.

RIPORTO DELLE PERDITE – ART. 84 TUIR

Riporto delle perdite (comma 1)

La perdita di un esercizio può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

In alternativa, la perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito complessivo in misure diverse, per esempio tali che l'Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenza a credito riportate dell'esercizio precedente.

Perdite dei primi tre esercizi (comma 2)

Le perdite dei primi tre periodi possono essere compensate con il reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, anche oltre il quinto esercizio successivo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Limiti al riporto delle perdite (comma 3)

Sono previsti dei limiti al riporto fiscale negli esercizi successivi delle perdite delle società, in caso si verifichino insieme ambedue le seguenti ipotesi:

Casi di limitazione	Condizioni
Trasferimento della maggioranza	<p>Quando quote o azioni che consentano la maggioranza di diritti di voto nella assemblea ordinaria vengano trasferite o comunque acquisite da altri anche a titolo temporaneo.</p> <p>E' il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo, nei confronti dell'acquirente, all'acquisizione del controllo della società stessa; tale risultato si realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in cui l'acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della partecipazione già posseduta.</p> <p>Inoltre, detto controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell'usufrutto della partecipazione stessa.</p> <p>La limitazione è efficace anche nel caso in cui il trasferimento della partecipazione avvenga solo temporaneamente.</p>
Modifica dell'attività principale	<p>Quando si modifichi l'attività principale svolta nei periodi di conseguimento delle perdite, se tale modifica è attuata nel periodo d'imposta del trasferimento della partecipazione, ovvero nei due periodi successivi o nei due anteriori.</p>

Inapplicabilità delle limitazioni:

- a) Le limitazioni non si applicano in caso di evidente rilevanza economica, definita come tale dal fisco quando le partecipazioni sono relative a società che hanno avuto:
- un numero di dipendenti mai inferiori a 10 unità nel biennio precedente,
 - un ammontare di ricavi (art. 2425 lett. A n. 1, Cod. Civ.) e prestazioni di lavoro subordinato (art. 2425 lett. B n. 9, lett. a) e b) Cod. Civ.) superiore al 40% della corrispondente media degli ultimi due esercizi anteriori al trasferimento.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA

RICAVI – ART. 85 TUIR

Tipi di ricavo	definizione
Cessioni e prestazioni caratteristiche dell'impresa	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Cessioni e prestazioni di materiali utilizzati nel ciclo produttivo	Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Cessioni di azioni o quote di partecipazione non costituenti immobilizzazioni finanziarie ⁹	<p>Corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione (anche se non rappresentate da titoli al capitale) nei seguenti tipi di società ed enti purché non sostituiscano immobilizzazioni finanziarie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., - cooperative, società di mutua assic., residenti in Italia. - Enti commerciali pubblici e privati, residenti in Italia, - Enti non commerciali residenti in Italia, - Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia. <p>Sono considerate immobilizzazioni finanziarie solo le partecipazioni iscritte come tali in bilancio.</p>
Cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie ⁹	Corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da società ed enti soggetti ad Ires diversi da quelli cui si applica l'esenzione sulle plusvalenze (art.87), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Cessioni di obbligazioni e altri titoli di serie non costituenti immobilizzazioni finanziarie ⁹	Corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.) anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Risarcimenti	Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).
Contributi in denaro	Contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
Contributi in conto esercizio	Contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di leggi.
Assegnazioni	Valore normale dei beni indicati alle lettere precedenti assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

L'art. 85 del Testo Unico definisce, in via convenzionale, quelli che ai fini fiscali sono considerati ricavi.

Nell'elencazione che esso espone vengono accomunati sotto la medesima intitolazione componenti reddituali che possono essere qualificati ricavi anche in una loro visione civilistica e componenti reddituali che, in tale ottica, non potrebbero invece essere così qualificati.

Si pone quindi la questione di trovare un'idonea collocazione dei ricavi, nella loro accezione tributaria, nelle diverse voci dello schema di conto economico sviluppato dall'art. 2425 del C.C., tenendo conto che la gestione aziendale è scomposta in tre grandi aree ideali:

gestione ordinaria, gestione finanziaria, gestione straordinaria.

⁹ Ai fini delle imposte sui redditi, i beni di cui alla lettera c), d), e) dell'art. 85 TUIR non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritte come tali nel bilancio.

I ricavi di cui all'art. 85 del Testo Unico, fatta eccezione per i corrispettivi delle cessioni di azioni, obbligazioni, ecc., sono tutti riconducibili all'area della gestione ordinaria e, più precisamente, alla voce A1) - ricavi delle vendite e delle prestazioni, oppure alla voce A5) - altri ricavi e proventi.

LE RETTIFICHE DEI RICAVI

Con riferimento alla entità degli importi qualificabili come "ricavi", è opportuno soffermarsi a chiarire un possibile dubbio derivante dall'apparente contraddittorietà normativa: l'art. 2425 bis del codice civile dispone che "i ricavi e i proventi ... devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ...", mentre l'art. 85 del Testo Unico non fa cenno a "netti" o "lordi".

La chiarezza sulla questione è venuta a suo tempo dalla relazione governativa al progetto di Testo Unico, ove fu esplicitamente detto che «è stata omessa la precisazione che i corrispettivi si computano al netto degli sconti, abbuoni e premi, ritenuta non solo superflua ma anche produttiva di confusione in quanto potrebbe dare adito al dubbio che negli altri casi, allorché si parla di corrispettivi, questi debbano essere presi al lordo degli sconti».

Dunque si può affermare che sull'argomento esiste una perfetta equivalenza tra disciplina tributaria e disciplina civilistica: i ricavi e i proventi devono essere assunti al netto dei relativi resi, sconti, abbuoni e premi.

PLUSVALENZE PATRIMONIALI - ART. 86 TUIR

Le seguenti operazioni generano plusvalenze patrimoniali se hanno per oggetto beni diversi da quelli che originano ricavi:

- a) Cessione a titolo oneroso.
- b) Risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.
- c) Assegnazione ai soci (compreso il caso della trasformazione di società commerciali in società semplice) o destinazione a finalità estranee all'impresa.

Le plusvalenze originate dall'iscrizione in bilancio sono fiscalmente irrilevanti.

La plusvalenza, di norma, deve essere rilevata nell'anno in cui viene realizzata.

Le plusvalenze patrimoniali costituiscono una componente straordinaria del reddito d'impresa, in quanto non riferibili alla normale gestione dell'impresa stessa.

Esse, infatti, a differenza dei ricavi (componenti ordinari del reddito d'impresa), riguardano beni relativi all'impresa diversi dai c.d. beni merce e, cioè, da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.

In particolare, formano plusvalenze i corrispettivi conseguiti dall'impresa a seguito della cessione di beni strumentali e, cioè, di beni che costituiscono strumento e non oggetto dell'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni d'investimento, vale a dire, di quelli che non sono né strumento né oggetto dell'attività dell'impresa.

Sono equiparate ai corrispettivi di cui sopra le indennità risarcitorie conseguite dall'impresa a seguito della perdita o del danneggiamento dei predetti beni.

Nello schema successivo viene indicato, a seconda dell'operazione che ha dato origine alla plusvalenza, il momento di realizzo.

Operazione	Momento di realizzo	
Cessione onerosa	Beni mobili	Consegna o spedizione ¹⁰
	Beni immobili	Stipula del contratto ¹⁰
	Aziende	Stipula del contratto ¹⁰
Risarcimento	Liquidazione del risarcimento	
Assegnazione ai soci Destinazione a finalità estranee all'impresa	Momento dell'assegnazione o della destinazione a finalità estranee all'impresa	

¹⁰ Effetti traslativi successivi: qualora gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si verificano successivamente alla consegna o alla stipulazione, il realizzo della plusvalenza si verifica in tale successivo momento. Non sono rilevanti eventuali clausole di riserva della proprietà.

DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA - ART. 86 C. 2 TUIR

Origine della plusvalenza	Misura della plusvalenza
Cessione a titolo oneroso Risarcimento	corrispettivo o indennizzo conseguito meno oneri accessori di diretta imputazione meno costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)
Assegnazione ai soci Destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	valore normale meno costo non ammortizzato (differenza tra il costo del bene e l'ammontare dei relativi ammortamenti dedotti)

CONCORDATO PREVENTIVO: CESSIONE DEI BENI - ART. 86 C. 5 TUIR

La cessione dei beni, compresi rimanenze ed avviamento, effettuate in sede di concordato preventivo con cessione dei beni non dà luogo a plusvalenze tassabili né a minusvalenze deducibili.

RATEIZZAZIONE DELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE - ART. 86 C. 4 TUIR

La tassazione delle plusvalenze, diverse da quelle esenti da Ires (Art. 87), può essere rateizzata secondo le modalità esposte nel successivo schema.

Periodo di possesso del bene	Modalità di tassazione
non inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2004 e venduto il 29 aprile 2007 il periodo è non inferiore a 3 anni	a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità: - per intero , nell'esercizio di realizzo della plusvalenza; - in quote costanti , nell'esercizio di realizzo della plusvalenza e nei successivi, ma non oltre il quarto (quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi)
inferiore a 3 anni, calcolati secondo i giorni di calendario per esempio: bene acquistato il 28 aprile 2004 e venduto il 27 aprile 2007 il periodo è inferiore a 3 anni	per intero nell'esercizio di realizzo della plusvalenza

Nel calcolo del periodo di possesso non si tiene conto del periodo in cui il bene è stato eventualmente posseduto in dipendenza di un contratto di leasing, bensì solo di quello decorrente dal riscatto del bene.

La scelta per la rateizzazione delle plusvalenze deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza costituisce reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

VEDASI ESERCITAZIONE N°1

SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 88 TUIR

L' art. 88 del Testo Unico, con la sua disposizione d'apertura, definisce il regime delle sopravvenienze attive "tecniche" e cioè principalmente, di quegli elementi relativi ad esercizi precedenti che si evidenziano nell'esercizio in corso a seguito di una erronea o inaccurata redazione dei bilanci passati.

I successivi commi dell'art. 88 definiscono, invece, sopravvenienze attive alcune fattispecie di altre indennità e proventi che costituirebbero componenti positivi del reddito di esercizio per competenza.

Dal punto di vista civilistico, considerato il parametro da adottare per distinguere la gestione ordinaria da quella straordinaria dell'impresa, si può affermare che le sopravvenienze attive debbano essere scisse in «ordinarie» e «straordinarie», con conseguente loro diversa evidenza a bilancio.

Gli elementi relativi ad esercizi precedenti debbono essere considerati proventi straordinari e, di conseguenza, essi affluiscono alla voce E20) del conto economico.

Debbono invece essere considerate proventi ordinari quelle sopravvenienze attive che pur non essendo dovute a inaccuratezza, errori od omissioni nella redazione di bilanci precedenti, si verificano comunque nel corso dell'esercizio; queste ultime devono essere imputate alla voce A5), di conto economico, destinata ad accogliere «gli altri proventi» riconducibili alla gestione «ordinaria» dell'impresa.

E' il caso, ad esempio, della sopravvenuta esuberanza di fondi passivi, correttamente stimati all'epoca della loro istituzione o alimentazione, di arrotondamenti a favore ottenuti in occasione di estinzione di debiti, che non siano qualificabili come sconti o abbuoni, ecc.

OPERAZIONI CHE COSTITUISCONO SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 88 C.1, 2, 3 TUIR

- Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha costituito reddito in precedenti esercizi.
- Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
- Risarcimenti, anche assicurativi, di danni che non danno origine né a ricavi (art. 85) né a plusvalenze (art. 86)
- Proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità, esclusi
 - Art. 88, c. 3 let. B primo cap.: i contributi che danno origine a ricavi (art. 85., contributi in denaro dovuti in base a contratto e contributi in conto esercizio a norma di legge);
 - Art. 88, c. 3 let. B secondo cap.: i contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (es. contributi su leasing).
- Valore normale dei beni in leasing in caso di cessione del contratto di leasing stesso (art. 88 c. 5).

OPERAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 88 C. 4 TUIR

- Versamenti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a società di persone o di capitali, cooperative, mutue assicurazione, enti commerciali.
Sono stati sottratti al regime delle sopravvenienze i versamenti in conto capitale o a fondo perduto dei soci, compresi quelli non proporzionali alle quote di partecipazione.
Quanto alla deducibilità dei versamenti dal reddito delle imprese o società socie che li hanno effettuati (che si dovrebbe ammettere quando risultano spesi in bilancio), il fisco ha provveduto nell'ambito dell'art. 101 comma 7 per le partecipazioni in società di persone e art. 94 c. 6 per le partecipazioni in società di capitali, prevedendone l'indeducibilità, ma nel contempo disponendo che l'ammontare del versamento si aggiunga al costo della partecipazione tanto per le partecipazioni azionarie quanto per le non azionarie.
- Riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.
Nell'ultimo capoverso del 4° comma art. 88 è stabilito che non rientri tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo:
 - nel primo caso (concordato fallimentare) poiché dopo la chiusura del concordato non vi è più esercizio di impresa e il concetto di sopravvenienza presuppone la continuazione dell'impresa e la determinazione del reddito in base al bilancio, che in questa ipotesi è escluso si verifichi;
 - nel secondo caso (concordato preventivo) poiché nello stato di dissesto in cui evidentemente si trova l'azienda, l'aggravio di imposte derivante dalla imponibilità delle percentuali di debito impagate comporterebbe troppo spesso l'impossibilità materiale di conseguire un risultato utile per la massa dei creditori.

- Riduzione di debiti dell'impresa per effetto della partecipazione alle perdite da parte degli associati in partecipazione.

VEDASI ESERCITAZIONE N°2

I CONTRIBUTI RICEVUTI

Una trattazione particolare deve essere riservata ai contributi che l'impresa, a qualunque titolo, riceve da terzi.

Con riferimento ad essi l'art. 85, comma 1, del Testo Unico, alle sue lettere g) e h), dispone che sono considerati ricavi:

<<i contributi ... spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto>> e

<<i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge>>.

Il successivo art. 88 del Testo Unico dispone, poi, che sono considerate sopravvenienze attive

<<i proventi ... conseguiti a titolo di contributo ..., esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del primo comma dell'art. 85>>.

Se si utilizzano questi parametri fiscali, è possibile classificare i contributi ricevuti dalle imprese nelle seguenti quattro categorie, ognuna delle quali è contrassegnata da un preciso regime fiscale:

1) contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

2) contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge;

3) contributi ricevuti da terzi nè in base a contratto e nè in base a norma di legge;

4) contributi in conto capitale dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

I contributi di cui ai numeri 1) e 2) costituiscono, per specifica disposizione di legge, "ricavi".

I contributi di cui ai successivi numeri 3) e 4) sono, invece, considerati sopravvenienze attive.

I contributi che sono considerati "ricavi" ai sensi del comma 1, dell'art. 85, possono essere assimilati a tale componente positiva di reddito anche sotto il profilo civilistico: essi infatti, normalmente, costituiscono o delle vere e proprie integrazioni di prezzo corrisposte dal cessionario oppure dal committente il servizio, ovvero delle erogazioni effettuate da terzi (Stato o altri enti pubblici) per consentire un'adeguata remunerazione all'esercizio di determinate attività, socialmente rilevanti, ma aziendalisticamente poco remunerative.

Se dal punto di vista fiscale i contributi in questione sono definiti "ricavi", nell'ottica espositiva dello schema di conto economico essi, assumendo rispetto ai ricavi civilistici una posizione gerarchica di grado inferiore, affluiscono nella voce A5), "Altri ricavi e proventi" e non già nella voce A1), dedicata ai ricavi veri e propri: infatti tra gli "altri ricavi e proventi" devono essere separatamente indicati i contributi in conto esercizio, queste voci non possono essere dedotte dal costo sostenuto, ma devono essere aggiunti ai ricavi.

Da ciò consegue una piena omogeneità tra disciplina fiscale e disciplina civilistica: i contributi considerati ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, sono, infatti, considerati ricavi ("altri") anche ai fini della loro esposizione nel conto economico.

INDENNITÀ RISARCITORIA PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI BENI

Le norme tributarie contenute nel D.P.R. 22-12-1986 n. 917 riconducono le indennità risarcitorie su tre diverse direttrici:

- **Fra i ricavi**, se conseguite per la perdita o danneggiamento di beni di cui all art. 85, primo comma.

L' indennizzo costituisce ricavo o plusvalenza anche se la perdita o distruzione del bene non è totale, cioè anche se si ha il solo danneggiamento del bene. Va ricordato che nel caso di perdite o danneggiamenti di beni che produrrebbero ricavi, gli indennizzi o le indennità sono ricavi se convenuti nello stesso esercizio in cui si è avuto il danneggiamento, sono sopravvenienze attive tassabili se convenuti in un esercizio successivo.

- **Fra le plusvalenze**, se realizzate per beni diversi da quelli sopra indicati, per effetto dell' art. 86, primo comma, lettera b): risarcimenti ottenuti per il danneggiamento o la distruzione dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85.
- **Fra le sopravvenienze**, se conseguite a fronte di danni diversi da quelli sopra indicati, per il disposto dell' art. 88, terzo comma, lettera a).

CLASSIFICAZIONE DEI RISARCIMENTI

Beni cui si riferiscono i risarcimenti	Tipo di reddito prodotto
Merci e prodotti finiti (beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa) Materie prime e sussidiarie, semilavorati, da impiegare nella produzione Partecipazioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie	Ricavi
Beni strumentali	Plusvalenze
Altri beni	Sopravvenienze attive

MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE ART. 101 TUIR

MINUSVALENZE SU BENI E AZIENDE

Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili se realizzate in conseguenza di:

- cessione onerosa,
- risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamento,
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

MINUSVALENZE INDEDUCIBILI

Non sono deducibili le minusvalenze:

- relative a partecipazioni che possono dare origine a plusvalenze esenti (Art. 87), se possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
- derivanti da cessioni dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.

CALCOLO DELLA MINUSVALENZA

La minusvalenza è costituita dalla differenza negativa tra corrispettivo o indennizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene.

Corrispettivo o indennizzo conseguito	+
Oneri accessori di diretta imputazione	-
Valore fiscalmente riconosciuto del bene	-
MINUSVALENZA	=

VEDASI ESERCITAZIONE N°13

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Si considerano sopravvenienze passive deducibili:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costituito redditi in precedenti esercizi;

- il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi;
- l' insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a plusvalenze esenti (Art. 87).

I PRINCIPI DI INERENZA E DI COMPETENZA

I RATEI ED I RISCONTI

Il quinto comma dell'art. 2424-bis C.C., definisce i ratei e i risconti come segue:

<<Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo>>.

In sintesi:

- i ratei attivi e passivi rappresentano crediti e debiti in moneta e misurano, rispettivamente, quote di proventi o di costi la cui manifestazione numeraria (cassa) avverrà in un successivo esercizio, ma che sono di competenza, per la parte rilevata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio;
- i risconti attivi esprimono quote di costi integralmente pagati nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata per competenza ad uno o più esercizi successivi;
- i risconti passivi esprimono quote di proventi incassati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata per competenza ad uno o più esercizi successivi.

La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere alla fine dell'esercizio nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio.

La loro contropartita contabile è costituita, rispettivamente, dalla quota di proventi o di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza dell'esercizio

La rilevazione dei risconti attivi e passivi avviene nell'ambito delle scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio.

Essi hanno quale contropartita le voci dei correlati oneri o proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinvia-
ta al successivo (od ai successivi) esercizi, nel rispetto della competenza economica,

La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato, in modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.

Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel conto economico, pertanto essa dovrà essere iscritta fra i proventi e gli oneri di competenza.

L'importo deve essere determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere al fine di attribuirne la quota parte di competenza all'esercizio in corso, e di rinviarne l'altra quota ai successivi.

Rispetto alla durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i gironi decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi.

In sostanza, il "tempo" considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per competenza è essenzialmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del "tempo fisico").

Tale criterio appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo. Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, potrebbe ledersi il principio della correlazione fra costi e ricavi e, quindi, della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. È pertanto necessario adottare il concetto di "tempo economico" nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al tempo fisico.

Nel caso in cui i ratei ed i risconti, siano essi attivi o passivi, abbiano durata pluriennale, occorre che in ogni esercizio di pertinenza vengano verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria; se necessario, dovranno essere adottate le opportune variazioni.

LEGISLAZIONE FISCALE

Le norme tributarie non prevedono specifiche disposizioni in materia di ratei e risconti.

Necessita pertanto ricomprendere tali voci nel contesto delle norme generali sui componenti del reddito d'impresa, previste dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducibili al criterio della competenza economica dell'esercizio.

Tali norme generali non contrastano con le disposizioni civilistiche.

NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO - ART. 109 TUIR

CRITERI GENERALI DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini della deducibilità del reddito d'impresa dei componenti negativi, la norma fiscale richiede che per gli stessi sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) competenza,
- b) imputazione al conto economico,
- c) inerenza,
- d) documentazione e registrazione.

CRITERIO DI COMPETENZA - ART. 109 C. 1 E 2 TUIR

I ricavi, le spese e gli altri componenti del reddito d'impresa assumono rilevanza nell'esercizio di competenza, tranne nel caso in cui la norma fiscale preveda espressamente l'applicazione del criterio di cassa.

Nel caso in cui manchi anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'esistenza sia certa,
- l'ammontare sia determinabile in modo obiettivo,

i ricavi, spese e altri componenti in cui nell'esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare partecipano alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Regole di determinazione dell'esercizio di competenza

TIPO DI OPERAZIONE		QUANDO SI REALIZZA LA COMPETENZA
Cessioni o acquisizioni di beni	Mobili	Consegna o spedizione ovvero data convenzionale in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale
	Immobili e aziende	Stipulazione dell'atto
Prestazioni o acquisizioni di servizi	Locazione, mutuo, assicurazione ed altri servizi da cui derivano corrispettivi periodici	Maturazione dei corrispettivi
	Altre prestazioni o acquisizioni di servizi	Ultimazione della prestazione

INERENZA DELLE SPESE - ART. 109 C. 5 TUIR

Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri componenti positivi che costituiscono reddito imponibile.

Fanno eccezione alla norma generale sopra esposta le seguenti spese:

- a) oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale: sono considerati sempre inerenti;
- b) le spese generali: è fissato un limite proporzionale alla loro deducibilità, indipendentemente dalla loro totale inerenza.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente ad attività o beni da cui derivano sia proventi fiscalmente imponibili, sia proventi non imponibili, (spese generali) sono deducibili secondo la seguente proporzione:

Ricavi e altri proventi imponibili ai fini delle imposte sul reddito
Ricavi e proventi complessivi, compresi quelli non imponibili

Sono escluse dal rapporto le plusvalenze esenti.

I costi e le spese riconducibili e fatti, atti o attività qualificabili come reato non sono ammessi in deduzione (art. 2, c. 8, L.289/2002).

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, ai soli fini delle imposte dirette, oltre alle fatture ed alla documentazione ufficiale inerente le varie voci, possono essere utilizzati (Art. 3, c 1, Dpr.21/12/1996 n.696):

- lo scontrino fiscale purché contenga natura, quantità e qualità dell'operazione, ed il codice fiscale dell'acquirente o committente;
- la ricevuta fiscale purché contenga anche i dati identificativi dal cliente, e tali dati siano indicati dal soggetto emittente fin dall'origine.

MANCATA IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO - Art. 109 C. 3 TUIR

I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

E' previsto il riconoscimento fiscale in sede di dichiarazione dei redditi di particolari componenti negativi di reddito aventi solo valenza fiscale, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico, ma a condizione che siano indicati in un apposito prospetto. (Art. 109 C. 4 TUIR)

Per consentire la deducibilità degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti con valenza solo fiscale, è stata prevista la predisposizione di uno specifico prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel quale indicare, relativamente a tali poste, l'importo complessivo e i valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

VEDASI ESERCITAZIONE N°5

ECCEZIONI FISCALI AL CRITERIO DI COMPETENZA

Il sistema fiscale prevede alcune eccezioni significative, nelle quali il criterio della competenza viene espressamente abdicato in favore di una riconosciuta deducibilità "per cassa" di alcune tipologie di costi dell'esercizio.

CRITERIO DI CASSA

L'applicazione di tale criterio costituisce un'eccezione alla regola generale di determinazione del reddito d'impresa ed è seguita solo qualora la normativa lo specifichi esplicitamente.

Esempi di applicazione del criterio fiscale di cassa

COMPONENTI POSITIVI	COMPONENTI NEGATIVI
contributi in c/capitale e liberalità	compenso agli amministratori
utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires	imposte deducibili
interessi attivi di mora	contributi ad associazioni sindacali e di categoria
	interessi passivi di mora

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - ART. 95 C. 5 TUIR

I compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti: quindi in base al cosiddetto principio di cassa e non secondo la competenza economica di esercizio di maturazione.

In tal modo si deroga al principio di competenza, criterio generale di determinazione del reddito d'impresa, in base al quale i componenti reddituali rilevano come tali nell'esercizio in cui nascono giuridicamente, e ciò allo scopo di far coincidere il momento impositivo in capo al percettore con quello che interessa la società erogatrice del compenso. Infatti gli emolumenti agli amministratori rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e, pertanto, sono imponibili in base al principio di cassa.

Anche se fiscalmente la deducibilità di tali compensi è subordinata alla condizione dell'effettivo pagamento, resta comunque fermo l'obbligo civilistico di contabilizzazione per competenza degli stessi come oneri, ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice Civile.

Potrà avvenire, per esempio, che il compenso relativo all'esercizio 2007 venga pagato a consuntivo, poniamo nel febbraio 2008: in questo caso il conto economico relativo al 2007 dovrà esporre tale compenso tra i costi dell'esercizio, evidenziando nello stato patrimoniale il debito nei confronti dell'amministratore, e nel calcolo dell'imponibile si dovrà ricorrere ad una variazione positiva per detto importo non corrisposto, effettuandone il recupero ai fini fiscali.

Nell'esercizio 2008 si dovrà correlativamente tenere conto di una variazione negativa di imponibile, in quanto il pagamento effettivo rileva agli effetti fiscali anche se, ovviamente, l'effetto economico si era manifestato ed era stato rilevato nell'anno precedente.

VEDASI ESERCITAZIONE N°3

IMPOSTE DEDUCIBILI - ART. 99 C. 1 TUIR

Le imposte deducibili, (ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le tasse di smaltimento rifiuti solidi urbani, l'I.v.a. non detraibile, l'imposta di registro, ecc.) si deducono nell'esercizio in cui vengono pagate.

L'Iva non ammessa in detrazione costituisce onere deducibile dal reddito d'impresa, con le modalità di seguito sintetizzate:

- 1) Indetraibilità riferita a specifici beni o servizi: l'Iva indetraibile in tal caso costituisce onere accessorio, da aggiungere al costo di acquisto del bene o del servizio.
- 2) Indetraibilità totale per soggetti che effettuano esclusivamente attività esenti Iva o non soggette ad Iva: l'Iva è deducibile secondo gli stessi criteri indicati al punto precedente.
- 3) Indetraibilità parziale per operazioni esenti Iva (pro-rata): l'Iva indetraibile è in tal caso considerata come un costo generale.

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA - ART. 99 C. 3 TUIR

Tali contributi sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti, alla condizione e nella misura in cui siano dovuti in base a formale delibera dell'associazione stessa.

La regola fiscale è la deducibilità di detti contributi in base al principio di cassa, pertanto disallineata con quella civilistica del principio di competenza.

Qualora il pagamento avvenisse nell'esercizio successivo a quello di competenza, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà effettuare una rettifica in aumento dell'importo del contributo non versato e pertanto non deducibile; rettifica di segno opposto sarà effettuata nella dichiarazione in cui avverrà il pagamento.

VEDASI ESERCITAZIONE N°4

INTERESSI DI MORA ART. 109 C. 7 TUIR

Gli interessi costituiscono reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio, anche se non ancora percepito, e se la misura non è determinata per iscritto si computano al saggio legale (art. 89 TUIR).

Gli interessi di mora, tuttavia, costituiscono reddito (o sono deducibili) nell'esercizio in cui sono percepiti (o corrisposti).

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Le rimanenze finali di magazzino sono costi imputabili a beni ancora in giacenza, che si rinviano al prossimo esercizio in quanto si potranno recuperare tramite i ricavi di futuri periodi.

L'art. 2424 punto C I C.C. pone le rimanenze di magazzino nella voce attivo circolante e così le individua:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

L'art. 2425 C.C. suddivide il valore delle rimanenze iscritte nel conto economico, includendo:

- nel valore della produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti,
- nei costi di produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

L'art. 2426 n. 9 C.C. precisa che le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo di produzione include tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.

L'art. 2426 n. 10 del Codice Civile prevede inoltre che il costo dei beni fungibili possa essere calcolato col metodo della "media ponderata", o con quelli "primo entrato primo uscito (FIFO)", o "ultimo entrato, primo uscito (LIFO)".

Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

L'art. 2426 n. 12 del Codice Civile indica inoltre che le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, siano complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, e non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

RIASSUMENDO:

- a) non possono essere effettuate riduzioni arbitrarie del valore del magazzino; una riduzione arbitraria sarebbe contraria al principio di "rappresentazione veritiera e corretta";
- b) in caso di minor valore corrente rispetto al costo d'acquisto o di produzione, occorrerà svalutare il magazzino.
- c) al fine di evitare la mancata evidenza di riserve occulte, se il valore FIFO o LIFO o media ponderata fossero inferiori al costo corrente, la differenza dovrà essere indicata nella nota integrativa.

L'art. 2427 n. 1 del Codice Civile dispone che nella nota integrativa si indichino i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio: per le rimanenze di magazzino, pertanto, occorrerà precisare sia il metodo di valutazione seguito, sia le metodologie per la formazione del costo, sia i criteri per la determinazione delle rettifiche di valore.

Il trasferimento della proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina l'inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene.

Il passaggio di proprietà per i beni mobili si considera solitamente avvenuto, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto, alla data di spedizione o di consegna ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale; per gli immobili, salvo diverse specifiche contrattuali, alla data della stipulazione del rogito di compravendita.

Pertanto, le rimanenze di magazzino includono:

- a) Le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della impresa, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.
- b) Le giacenze di proprietà dell'impresa presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.
- c) Materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti perchè in viaggio, quando acquistate franco stabilimento o magazzino del fornitore.

Le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore corrente, perchè quando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, è necessario l'adeguamento al valore di mercato per evitare una indebita sopravvalutazione dei costi la cui utilità è rinviata al futuro esercizio.

Il complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione viene comunemente definito "costo storico" e corrisponde al costo di acquisto per i prodotti acquisiti per la rivendita e per i materiali diretti e indiretti da destinare successivamente alla trasformazione, ovvero al costo di fabbricazione per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione industriale.

Per costo di fabbricazione o industriale si intende il costo di acquisto dei vari componenti, come precedentemente definito, più le spese industriali di produzione o di trasformazione, e quindi include tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Gli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di fabbricazione o industriale possono riassumersi nei seguenti:

- Costi diretti
 - a) Costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti (materiale diretto).
 - b) Costo della mano d'opera diretta, inclusivo degli oneri accessori.
 - c) Semilavorati.
 - d) Imballaggi.
 - e) Costi relativi a licenze di produzione.
- Costi indiretti o spese generali di produzione o industriali (quelle che si rendono necessarie per porre le rimanenze di magazzino nel loro attuale stato e sito)
 - a) Stipendi, salari e relativi oneri afferenti la mano d'opera indiretta ed il personale tecnico di stabilimento.
 - b) Ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione.
 - c) Manutenzioni e riparazioni.
 - e) Materiali di consumo.
 - f) Altre spese effettivamente sostenute per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, servizi alla produzione, ecc.).

L'imputazione delle spese generali industriali si effettua con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola impresa.

Per distribuire le spese generali di produzione in percentuale sui prodotti, va tenuta presente la capacità produttiva normale degli impianti e non la minore quantità effettiva dei prodotti realizzati: l'eventuale costo della capacità non utilizzata deve rimanere a carico dell'esercizio.

Infatti nel caso in cui, per qualunque ragione, non si raggiunga lo sfruttamento della capacità produttiva normale di un impianto, la ripartizione delle spese generali di produzione su un volume di produzione sensibilmente inferiore ai livelli normali per quell'impianto, si concretizzerebbe nell'attribuzione alle rimanenze di magazzino di maggiori costi, dovuti al mancato utilizzo della capacità produttiva normale.

Ciò non è accettabile ai fini della valutazione delle rimanenze, in quanto il costo relativo al mancato utilizzo della capacità normale rispecchia le condizioni di svolgimento dell'esercizio in cui si è verificato: è quindi un componente negativo di reddito che va riconosciuto nell'esercizio medesimo e non va differito all'esercizio successivo.

NORME FISCALI

L'impresa è libera di valutare le rimanenze secondo la metodologia più adatta all'azienda, nel rispetto della normativa civilistica e dei corretti principi contabili, ricordando, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, che:

- nel caso di valutazione civilistica superiore al minimo fiscale, tale maggior valore concorrerà comunque alla determinazione del reddito fiscale;
- nel caso di valutazione civilistica inferiore al minimo fiscale, si dovrà operare una variazione in aumento alla voce magazzino per determinare il reddito fiscale.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - ART. 92 TUIR

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni, positive o negative, delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, dei seguenti beni:

- prodotti finiti (beni la cui produzione è diretta l'attività dell'impresa);
- merci (beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni (non strumentali) destinati a essere impiegati nella produzione.

Le rimanenze di magazzino devono essere classificate ai fini della valutazione fiscale in:

- materie prime e materie sussidiarie;
- semilavorati d'acquisto e di produzione;
- merci e prodotti finiti alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ciascuna delle classi indicate, ad eccezione dei semilavorati di produzione (prodotti in corso di lavorazione) che hanno un trattamento fiscale diverso, devono essere suddivise in categorie omogenee per natura e valore, a meno che non siano valutate a costi specifici (art. 92 T.U.I.R.).

Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.

Indipendentemente dal metodo di valutazione in sede di bilancio, le variazioni delle rimanenze concorrono a formare il reddito attribuendo a ciascuna categoria omogenea un valore minimo che, a norma dell'art. 92 del T.U. non può essere inferiore al minore tra il costo ed il valore normale.

Il metodo da applicare per determinare il costo è il LIFO a scatti per i prodotti finiti e beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Se il valore unitario medio determinato con il metodo LIFO a scatti, risulta superiore a quello normale medio dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione delle rimanenze, ai sensi comma 5, art. 92 T.U.I.R., può essere effettuata moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale, così come definito dall'art 9, comma 3 T.U.I.R..

Per valore normale si intende " il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Si evidenzia che la norma fiscale si riferisce al valore "normale medio dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta" mentre l'art. 2426 punto 9 del Codice Civile si riferisce al "valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato".

METODO ORDINARIO (LIFO A SCATTI)

Le rimanenze sono valutate:

nel primo esercizio in cui si formano (Art. 92 C. 2): attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;

negli esercizi successivi (Art. 92 C. 3):

- se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità;
 - o costituiscono voci distinte per periodo di formazione,
 - o sono valutate attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell'esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
- se la quantità delle rimanenze è diminuita rispetto all'esercizio precedente, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente.

METODI ALTERNATIVI CONSENTITI - Art. 92 C. 4 TUIR

In alternativa al metodo indicato in precedenza, sono consentiti i seguenti criteri alternativi alle imprese che li adottano per le valutazioni di bilancio.

- a) **Metodo della media ponderata**
le rimanenze sono valutate dividendo il prezzo complessivo di acquisto o di produzione dei beni per la loro quantità acquisita o prodotta.
- b) **Metodo del "primo entrato, primo uscito" (FIFO)**
le rimanenze sono valutate ai valori di acquisto o di produzione più recenti in quanto si considera che i beni entrati per primi siano anche i primi ad uscire.
- c) **Varianti del metodo ordinario (LIFO a scatti)**
è consentito che il metodo ordinario sia applicato con delle varianti.
- d) **Metodo di valutazione a costi specifici**
è adatto ad essere applicato nel caso di produzione di beni non in serie (ad esempio, nel caso degli edifici costruiti in proprio da imprese edili); in tal caso le rimanenze sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la produzione (materie prime, costo del lavoro imputabile, prestazioni di terzi, altri costi specifici).
- e) **Metodo del dettaglio (Art. 92 C. 8)**
E' consentito agli esercenti attività di commercio al minuto di valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, purché nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato ne siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione.

DEROGA: METODO DEL VALORE NORMALE - ART. 92 C. 5 TUIR

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con il criterio ordinario o con i criteri alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione.

Tale minor valore può essere mantenuto ai fini fiscali anche negli esercizi successivi, purché le relative rimanenze non siano state iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 92 C. 6 TUIR

I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (purché l'esecuzione abbia durata contrattuale prevista inferiore a 12 mesi) al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute.

Si devono quindi considerare:

- il costo dei beni impiegati (prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati),
- il costo del personale impiegato,
- gli altri oneri di produzione (ad es. lavorazione di terzi, o i costi interni di produzione).

Sono invece escluse dalla valutazione le spese generali e gli interessi passivi.

RIMANENZE FINALI E INIZIALI - ART. 92 C. 7 TUIR

L'ammontare indicato dal contribuente quale valore delle rimanenze finali di un esercizio deve essere ri-assunto quale valore delle esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

L'eventuale rettifica del valore delle rimanenze operata dall'Ufficio imposte ha effetto per i successivi esercizi e l'Ufficio ne dovrà tenere conto nell'eventualità di rettifiche relative a tali esercizi.

CONCLUSIONI

La valutazione fiscale delle rimanenze finali ed esistenze iniziali di magazzino costituisce certamente uno dei momenti centrali sia nei processi di quantificazione dell'utile (perdita) d'esercizio, sia di determinazione del reddito d'impresa tassabile.

Questa ragione ha spinto il legislatore, sia in sede civile che in sede fiscale, a regolamentare minuziosamente i criteri di valutazione che per esse possono essere adottati.

La sfumatura concettuale, opposta nel senso logico, che differenzia la normativa civilistica da quella fiscale, consiste nella maggior preoccupazione aziendalistica di non incorrere nella sopravvalutazione di scorte il cui valore potrebbe essere inferiore addirittura al costo, mentre il legislatore fiscale fissa i medesimi criteri in un'ottica di determinazione di valore minimo, al di sotto del quale non scendere ai fini della quantificazione del reddito imponibile.

RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO PER OPERE E SERVIZI ESEGUITI SU ORDINAZIONE

L'art. 2424 cod. civ. prevede che il valore delle opere o servizi eseguiti rispetto ad una ordinazione sia iscritto nella classe C - Attivo circolante, sottoclasse I Rimanenze, nell'apposita voce Lavori in corso su ordinazione.

Come indicato nella Relazione Ministeriale:

<<è sembrato opportuno separare i lavori in corso su ordinazione (voce C I 3) dai prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (C I 2), sia perché l'espressione "semilavorati" mal si attaglia alle grandi costruzioni in corso sulla base di contratti d'appalto, sia perché ai lavori in corso su ordinazione si applica un criterio valutativo di verso da quello valido per le merci prodotte per il magazzino>>.

Nel conto economico i corrispettivi di commessa vengono rilevati nella classe A - Valore della produzione, alla voce 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni, mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, viene rilevato alla voce 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione della stessa classe.

I costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori vengono rilevati secondo competenza nella classe B del conto economico classificati per natura come previsto dall'art. 2425 cod. civ.

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze per opere e servizi eseguiti su ordinazione, il Codice Civile stabilisce al punto 11 dell'art. 2426 che:

<< i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza>>.

Pertanto dette rimanenze possono essere valutate sia con il criterio del costo previsto dal punto 9 dello stesso art. 2426 per le rimanenze in generale, sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo.

Tale secondo criterio consente una maggiore adesione al principio della competenza e, come indicato nella Relazione Ministeriale, non viola il principio della realizzazione stante l'esistenza di un diritto al corrispettivo maturato.

NORME FISCALI

La normativa fiscale, ai fini delle imposte dirette, in materia di lavori in corso di esecuzione su ordinazione è sostanzialmente contenuta nel comma 6 dell'art. 92 del T.U.I.R per quelli di durata infrannuale e nell'art. 93 del T.U.I.R. stesso per quelli di durata ultrannuale.

OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE - ART. 93 TUIR

Concorrono a formare il reddito dell'esercizio le variazioni positive o negative delle rimanenze finali, rispetto a quelle iniziali, delle opere, forniture e servizi:

- pattuiti come oggetto unitario in base a contratti di appalto d'opera o di servizi, di somministrazione, di vendita su ordinazione o di altri contratti aventi caratteristiche simili,
- con tempo di esecuzione convenuto superiore a 12 mesi.

Procedura di valutazione delle rimanenze Art. 93 c. 2 TUIR

Valore complessivo in base ai corrispettivi pattuiti
dei lavori eseguiti dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori definito
fino alla chiusura dell'esercizio;
per la parte di lavori coperta da stati avanzamento lavori provvisori
occorre fare riferimento ai corrispettivi ivi liquidati

PIU'

Maggiorazioni di prezzo
richieste e non ancora definitive:
devono essere valutate per almeno il 50%
di quanto richiesto in base alla legge o al contratto

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente costituiscono ricavi e non vanno quindi inclusi fra le rimanenze.

Eventuali successive variazioni dei corrispettivi e le maggiorazioni di prezzo (non già incluse nelle rimanenze) costituiscono reddito nell'esercizio in cui sono definitivamente stabilite.

Deve essere predisposto e conservato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da redigere in forma libera, ma con le conseguenti indicazioni obbligatorie:

- estremi del contratto, generalità e residenza del committente,
- scadenza prevista,
- elementi in base ai quali si è operata la valutazione:
 - a) periodo di tempo cui si riferiscono le opere eseguite (tra la data dell'ultimo stato di avanzamento lavori definitivo e la fine dell'esercizio),
 - b) eventuali stati di avanzamento lavori richiesti o liquidati a titolo provvisorio,
 - c) valutazione delle opere eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori non definitivo ,
 - d) maggiorazioni di prezzo richieste e non ancora definite,
- collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (riferimento ai conti del bilancio cui sono imputati i costi).

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese.

Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.

Le immobilizzazioni materiali hanno quindi le seguenti caratteristiche:

- si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito ed alla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi;
- l'uso durevole dei beni in oggetto richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio amministrativo;

- tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile;
- l'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento;
- la caratteristica delle immobilizzazioni materiali di riferirsi a fattori e condizioni durature non è intrinseca ai beni stessi acquisiti, ma alla loro destinazione.

Le immobilizzazioni materiali sono classificate nello stato patrimoniale dall'art. 2424 C.C. in:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.

Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (Art. 2426 n°2 C.C.).

Gli ammontari complessivi dei fondi ammortamento beni materiali si deducono direttamente dal costo storico dei beni cui si riferiscono, e debbono essere esplicitati nella nota integrativa.

Le quote stanziare per ammortamenti dell'esercizio devono essere iscritte nel conto economico (art. 2425 C.C.) alla voce B.10.b: "ammortamento delle immobilizzazioni materiali".

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo storico residuo, deve essere iscritta a tale minor valore.

La formula usata dal legislatore "in relazione con la residua possibilità di utilizzazione" è stata ritenuta la più idonea a comprendere tutte le componenti dell'ammortamento: usura fisica, superamento tecnologico, minore alienabilità del prodotto ottenuto con l'impianto, ecc..

L'avverbio "sistematicamente" mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani per importi costanti.

Essendo possibile che i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti mutino, è consentita la modificazione dei criteri e dei coefficienti applicati per i piani di ammortamento, imponendone però la motivazione nella nota integrativa.

Vi sono immobilizzazioni non soggette a utilizzazione limitata nel tempo (l'esempio tipico è costituito dai terreni) per le quali la procedura di ammortamento non si applica, ed altre che, pur soggette a tale limitazione, per la loro modesta entità non vengono assoggettate all'ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell'esercizio.

NORME FISCALI

Il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni materiali è il costo.

Tale criterio è desumibile dal primo comma dell'art. 110 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, il quale stabilisce che:

- a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi;
- b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (art. 16, D.P.R. 600/73).

Il comma dal secondo al quinto dell'art. 16 del D.P.R. 600/73 stabiliscono: " Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI - ART. 102 TUIR

L'art. 102 del testo unico stabilisce le regole di quantificazione e di rilevanza fiscale degli ammortamenti dei beni materiali, dettando regole precise e fissando le quote fiscalmente ammesse in deduzione con il riferimento a tabelle che distinguono le percentuali di ogni categoria di beni e per settore tipologico di attività di impresa.

Le tabelle attualmente vigenti sono state approvate col D.M. 31/12/1988, dal titolo:

"Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni".

A titolo esemplificativo, è di seguito riportata la tabella del GRUPPO 5, relativa alle:

INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI
SPECIE VII - Lavorazione e conservazione delle carni

CATEGORIA DEI BENI	COEFF. %
Fabbricati destinati all'industria	4%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10%
Macchinari e impianti generici	9%
Macchinari e impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento)	15%
Attrezzatura varia e minuta	20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%

Condizione essenziale per la deducibilità degli ammortamenti è che il bene strumentale sia entrato in funzione.

Pertanto l'esercizio di decorrenza degli ammortamenti è quello in cui il bene è entrato effettivamente nel processo produttivo e non quello teorico-potenziale in cui il bene avrebbe potuto essere utilizzato.

Non sono quindi ammortizzabili:

- a) gli impianti in corso di costruzione, montaggio, installazione, ecc.;
- b) gli impianti in prova, collaudo, ecc.;
- c) gli impianti completi e collaudati, ma non ancora avviati o attivati.

TIPI DI AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTI	CARATTERISTICHE DELL'AMMORTAMENTO
Ordinario (comma 2)	L'ammortamento ordinario è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo di appositi coefficienti, stabiliti con specifica tabella ministeriale, variabili in relazione alla categoria del bene ammortizzabile nonché al settore di attività in cui opera l'impresa. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene ai fini del calcolo dell'ammortamento ordinario i coefficienti sono ridotti alla metà.
Anticipato (comma 3, 2° per.)	Nell'esercizio in cui il bene è entrato in funzione e nei due successivi è possibile aumentare l'ammortamento fino al doppio della quota ordinaria. L'ammortamento anticipato dei beni usati (compreso quello relativo ai beni in leasing riscattati) può essere calcolato solo nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Non sono deducibili le quote di ammortamento anticipato sulle autovetture.
Accelerato (comma 3, 1° per.)	La misura fissata per l'ammortamento ordinario può essere sempre superata in proporzione alla più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

VEDASI ESERCITAZIONE N°5

BENI DI COSTO FINO A € 516,46 - ART. 102 C. 5 TUIR

Le spese di acquisizione dei beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 sono deducibili, a scelta del contribuente:

- a) integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute,
- b) ammortizzabili secondo le normali regole.

La specifica disciplina dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46 esplica i suoi effetti unicamente con riguardo a quei beni suscettibili di autonoma utilizzazione, non potendosi estendere a quei beni costituenti semplici componenti di un bene complesso o, comunque, a quei beni che non hanno possibilità di autonomo impiego se non corredati da altri beni.

ELIMINAZIONE DEL BENE - ART. 102 C. 4 TUIR

In caso di eliminazione di beni dal complesso produttivo il costo residuo non ammortizzato è ammesso in deduzione.

AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI IN LEASING - ART. 102 C. 7 TUIR

Le imprese che concedono beni in leasing possono dedurre le relative quote di ammortamento a partire dall'esercizio in cui avviene la consegna all'utilizzatore.

L'importo ammortizzabile è dato dal costo del bene diminuito del prezzo di riscatto.

L'ammortamento è deducibile nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è consentito l'ammortamento anticipato.

BENI UTILIZZATI IN LEASING - ART. 102 C. 7 TUIR

Le imprese che utilizzano beni in leasing possono dedurre i relativi canoni se la durata del contratto risulta non inferiore ai seguenti limiti:

- per i beni mobili: metà del periodo previsto per l'ammortamento ordinario.
- per le autovetture: uguale al periodo previsto per l'ammortamento ordinario;
- per i beni immobili: metà del periodo previsto per l'ammortamento ordinario, minimo 8 anni, massimo 15 anni,

Il metodo per determinare la durata minima contrattuale relativa agli immobili in leasing è assimilato a quello utilizzato per i beni mobili, con la differenza che è stato previsto un intervallo di tempo/valore.

In sintesi:

si assume il coefficiente d'ammortamento ordinario, si determina la durata ordinaria dell'ammortamento, si opera la divisione per due (metà), infine si valuta se il risultato è compreso o meno nell'intervallo di valori $>18 <15$:

- a) se il risultato è inferiore a 8, il periodo minimo è comunque di 8 anni;
- b) se il risultato è compreso tra 8 e 15, quello è il periodo minimo;
- c) se il risultato è superiore a 15, il periodo minimo è comunque di 15 anni.

Il riscatto anticipato del bene in un contratto di leasing non ha alcun effetto sull'ammontare dei canoni già dedotti, purché il contratto preveda una durata non inferiore a quella minima richiesta dalla norma fiscale; il riferimento alla "durata del contratto", espresso in tale norma, deve intendersi quindi riferito alla durata del contratto "prevista" e non a quella "effettiva".

Il riscatto anticipato comporta quindi soltanto una riduzione del numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione finanziaria (RM.4.12.2000 n. 183/E).

In caso di cessione del contratto di leasing, costituisce sopravvenienza attiva l'importo pari al valore normale del bene, ridotto dell'ammontare dei canoni relativi alla durata residua del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione del contratto (C.M. 3.5.1996, n. 108/E).

ESEMPIO:

Valore normale del bene alla data di cessione	75.000,00	+
Canoni leasing residui attualizzati	30.000,00	-
Prezzo di riscatto attualizzato	1.500,00	-
Sopravvenienza attiva	43.500,00	=

AMMORTAMENTO DI BENI COMPRESI NELL'AFFITTO DI AZIENDA - ART. 102 C. 8 TUIR

Gli ammortamenti relativi ai beni materiali di aziende date in affitto o in usufrutto sono di norma deducibili dal reddito dell'affittuario, sono commisurati al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del proprietario dell'azienda e sono deducibili per la parte di costo non già ammortizzato dal proprietario.

Al termine del periodo di affitto l'affittuario consegue una sopravvenienza attiva o passiva a seconda che le quote accantonate siano superiori o inferiori al conguaglio dovuto al locatore quale la differenza tra consistenze iniziali e finali dell'inventario.

La deduzione è concessa al proprietario nel caso in cui allo stesso faccia carico contrattuale l'obbligo di conservare l'efficienza dei beni aziendali, in deroga all'art. 2561 cod. civ..

LIMITI DI DEDUCIBILITÀ DI AMMORTAMENTI E SPESE TELEFONICHE - ART. 102 C. 9 TUIR

Nonostante si tratti di spese palesemente connesse all'attività aziendale, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno, essenzialmente per motivi di gettito, introdurre questa norma che limita la deducibilità degli oneri relativi all'utilizzo delle comunicazioni telefoniche.

Spese telefoniche	Deduzione ammessa
quote di ammortamento impianti e apparecchi telefonici	80%
canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio	80%
spese di manutenzione	80%
Spese di impiego (bolletta)	80%
Oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-transporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.	100%

VEDASI ESERCITAZIONE N°6**SPESE DI MANUTENZIONE - ART. 102 C. 6 TUIR**

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali, se non vengono imputate in bilancio ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono (c.d. manutenzioni incrementative) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio ancora utilizzati dall'azienda alla fine dell'esercizio.

La deduzione, per i beni acquistati o ceduti nell'esercizio, spetta in proporzione alla durata del possesso.

Nel calcolo non si tiene conto del costo dei beni per i quali vige un contratto di manutenzione, in quanto i relativi compensi sono deducibili secondo il criterio di competenza.

Esclusivamente per le imprese di nuova costituzione il limite si calcola sul costo complessivo dei beni risultante alla fine dell'esercizio.

L'eccedenza rispetto al limite del 5% è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Tale eccedenza e le relative quote di ammortamento vanno riportate con una annotazione sul libro dei beni ammortizzabili.

VEDASI ESERCITAZIONE N°7

AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

ART. 104 TUIR

Le imprese che hanno in concessione beni di cui è prevista la devoluzione gratuita alla scadenza, possono dedurre, in alternativa alle quote di ammortamento dei beni stessi, quote costanti di ammortamento finanziario, fino all'esercizio precedente a quello di devoluzione.

La quota deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando anni interi anche le frazioni.

Per le concessioni relative a costruzione ad esercizio di opere pubbliche, le quote deducibili sono determinate con specifici decreti ministeriali.

Se la durata dell'esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi (ad esempio, nel caso di esercizio di inizio attività), le quote di ammortamento devono essere ragguagliate all'effettiva durata.

In caso di modifica della durata della concessione la quota di ammortamento finanziario deducibile è proporzionalmente modificata a decorrere dall'esercizio stesso.

In caso di variazioni del costo dei beni, per effetto di sostituzioni, ampliamenti, perdite o altro, la quota di ammortamento finanziario deducibile è modificata, a decorrere dall'esercizio stesso, in misura pari all'ammontare dell'incremento (o decremento) diviso per gli anni di durata residua della concessione.

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità; sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio dell'impresa o mediante l'acquisizione diretta dall'esterno o mediante la produzione all'interno dell'impresa stessa.

Nella più ampia accezione di immobilizzazioni immateriali rientrano anche alcune tipologie di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Nella prassi contabile tale tipologia di costi è spesso definita "oneri (costi) pluriennali".

I costi pluriennali hanno generalmente caratteristiche di indeterminatezza più marcate rispetto ai beni immateriali veri e propri, i quali invece possiedono una propria identificabilità ed individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni.

In sintesi le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- i beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, nonché i diritti simili),
- l'avviamento:
- i costi pluriennali che non si concretizzano nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità, ecc.),
- i costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compresi i relativi acconti.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale solo se si riferiscono a costi effettivamente sostenuti che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri; deve inoltre trattarsi di costi che possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati.

L'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura, compito in taluni casi demandato, oltretutto agli amministratori, anche agli organi di controllo (collegio sindacale).

È il caso, oltre che dell'avviamento, anche dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità, caratterizzati da un'aleatorietà maggiore rispetto, ad esempio, ai marchi, brevetti, concessioni o licenze.

Per tali categorie di costi a volte l'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato, che al momento del sostenimento dei costi possono solo essere presunte.

Accertata l'utilità pluriennale di determinati costi, si pone il problema di stabilire se vi sia l'obbligo o la facoltà di iscrivere tali costi fra le attività di bilancio.

Per i beni immateriali soggetti a tutela giuridica e per l'avviamento l'iscrizione nelle rispettive voci dello stato patrimoniale costituisce un obbligo; non si ritiene in altre parole accettabile, in alternativa, l'iscrizione in unica soluzione del costo di un bene immateriale nel conto economico al momento dell'acquisto.

Diversa è la situazione relativa ai costi pluriennali, quali ad esempio i costi di impianto e di ampliamento, e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: per tali categorie di costi, caratterizzate da un alto grado di aleatorietà e condizionate da valutazioni spesso soggettive, il principio della prudenza dovrebbe prevalere, pertanto si ritiene che l'iscrizione di dette poste nell'attivo di bilancio costituisca una facoltà e non un obbligo.

L'art. 2424 c.c., inerente lo schema dello stato patrimoniale, al punto B.I così individua le immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione (art. 2426 C.C.). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Il costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione dell'immobilizzazione e può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione immateriale, relativi al periodo di formazione e fino al momento dal quale la stessa può essere utilizzata; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della realizzazione.

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Le quote di ammortamento così calcolate devono essere iscritte nel conto economico (art. 2425 C.C.) alla voce B.10.a: ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

Gli ammontari complessivi degli ammortamenti vanno dedotti direttamente dai valori originari dei beni a cui gli ammortamenti si riferiscono, ed esplicitati nella nota integrativa.

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Dottrina e prassi definiscono con tale nomenclatura alcuni oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.

I costi di impianto e di ampliamento comprendono quindi tutti i costi e le spese direttamente sostenuti per:

- la costituzione della società, quali, ad esempio, i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- la costituzione dell'azienda intesa come assieme organizzato di beni, strumenti e persone, quali i costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o le spese sostenute per gli studi preparatori, per le ricerche di mercato, per addestramento iniziale del personale e simili che fossero necessari ad avviare l'attività dell'azienda (Nel linguaggio comune, spesso definiti come costi di start-up);
- l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso non già come il naturale e semplice processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguitate, ovvero verso un ampliamento di tipo quantitativo, ma di misura tale da apparire straordinario; costi, in sintesi, sostenuti non ricorrentemente e che specificamente attengono ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Alcuni esempi di costi di ampliamento: le spese per aumento di capitale sociale, le spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione; le spese per l'avviamento di nuove produzioni; i costi di pre-apertura di nuovi centri commerciali per le imprese che operano nella grande distribuzione; le spese per l'ammissione alla quotazione in borsa dell'impresa, ecc.

I costi capitalizzati di impianto ed ampliamento vengono normalmente ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento rivisto annualmente per accertarne la congruità. L'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni.

Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo.

Sussiste il divieto di distribuire dividendi finché l'ammortamento dei costi d'impianto ed ampliamento non sia stato ultimato se non residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Dottrina e prassi suggeriscono una definizione di tali costi, che, in ragione della loro finalità, possono distinguersi in costi sostenuti:

- per la ricerca di base
definita come quell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'impresa. Ad esempio, una società che opera nel settore della tecnologia avanzata non

può evitare di tenersi aggiornata, e di per sé stessa compiere studi, sullo stato dell'arte della materia oggetto dell'impresa; una società che opera nel settore della grande distribuzione non può evitare di svolgere in modo pressoché continuo indagini di mercato finalizzate all'analisi commerciale dei propri prodotti, ecc..

- **per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo**
consiste nell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.
- **per lo sviluppo**
applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

I costi sostenuti per la ricerca di base, sono costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa.

I costi di ricerca e sviluppo, invece, che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio dell'impresa.

La sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché detti costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l'iscrizione di qualsiasi posta attiva; essi debbono, cioè, essere:

- relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito; nonché identificabili e misurabili;
- riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

A titolo esemplificativo, i costi di ricerca e sviluppo includono, ove applicabili:

- gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
- gli interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, nel rispetto di medesimi limiti e condizioni indicati per le immobilizzazioni materiali;
- gli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

I costi capitalizzati di ricerca e sviluppo vengono normalmente ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne la congruità.

L'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo ha inizio dal momento in cui il bene (o processo) risultante è disponibile per l'utilizzazione economica e deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni.

Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale principio di prudenza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo.

MARCHI

Il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un segno.

Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica (marchio registrato); elemento essenziale per la tutela è la registrazione secondo le forme stabilite dalla legge.

L'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito.

Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere 20 anni.

AVVIAMENTO

Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che deriva o da fattori specifici che non hanno un valore autonomo, o da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.

Le caratteristiche dell'avviamento sono le seguenti:

- a) l'avviamento deve essere all'origine costituito da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri;
- b) l'avviamento ha un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda o di una partecipazione;

c) l'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.

Se il prezzo dell'avviamento rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda acquisita, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, esso deve essere iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

Altrimenti, qualora l'onere fosse dovuto ad un "cattivo affare", ovvero a decisioni dell'acquirente che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, il prezzo dell'avviamento deve essere considerata una componente negativa di reddito.

L'avviamento che venga iscritto tra le attività deve essere ammortizzato sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, in un periodo corrispondente alla sua vita utile, ma non superiore ai cinque anni.

AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI - ART. 103 TUIR

TIPO DI BENE IMMATERIALE	QUOTE DI AMMORTAMENTO
Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, nonché processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite (Know-how)	quota massima 50% del costo (C. 1, 1° per.)
Marchi d'impresa	quota massima 1/18 del costo (C. 1, 2° per.)
Diritti di concessione Altri diritti iscritti nell'attivo di bilancio	misura corrispondente alla durata prevista dell'utilizzo, in base al contratto o alla legge (C. 2)
Avviamento iscritto nell'attivo di bilancio	1/18 del valore iscritto (C. 3)

La legislazione fiscale non prevede ammortamenti accelerati e ammortamenti anticipati per le immobilizzazioni immateriali; né prevede l'utilizzo di una minor aliquota nel primo esercizio di utilizzo del bene.

VEDASI ESERCITAZIONE N°8

SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI - ART. 108 TUIR

TIPO DI SPESA			DEDUCIBILITÀ
spese relative a studi e ricerche (comma 1)			per intero nell'esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto
spese di pubblicità e di propaganda (comma 2, 1° per.)			per intero nell'esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi
spese di rappresentanza (comma 2, 1° per.)	riferite a beni ceduti gratuitamente che possono anche recare emblemi, denominazioni o altri riferimenti per distinguerli come prodotti dell'impresa.	di valore unitario non superiore a € 25,82	per intero nell'esercizio di sostenimento
		di valore unitario superiore a € 25,82	per un terzo del loro ammontare, deducibile nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (1/15 per 5 esercizi)
	altre, compresi i contributi per l'organizzazione di convegni ^(a)		per un terzo del loro ammontare, deducibile nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (1/15 per 5 esercizi)
altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle sopraindicate ^{(b) (c)}			nel limite della quota imputabile all'esercizio

a) **Fiere**: viene riconosciuto il carattere promozionale (con possibile deduzione integrale delle spese nell'esercizio) alle spese sostenute nell'ambito di una manifestazione fieristica finalizzata alla promozione della produzione dell'azienda e della sua immagine, anche se sono previste prestazioni gratuite a favore di soggetti non interessati, nemmeno potenzialmente, ai prodotti aziendali.

b) **Spese di impianto e di ampliamento**: rientrano in tale categoria ed in base all'art. 2426 n° 5 del codice civile sono ammortizzabili entro un periodo non superiore a cinque esercizi.

c) **spese di manutenzione e riparazione su beni di terzi**: rientrano in tale categoria.

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Le spese relative a più esercizi sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

VEDASI ESERCITAZIONE N°9**I CREDITI**

Secondo il punto 8 dell'art. 2426 C.C. i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo; la base è il loro valore nominale, che deve però essere rettificato per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni, ed ogni altra causa di minor realizzo.

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione, appositamente stanziato per coprire le inesigibilità ragionevolmente prevedibili.

Nel rispetto del principio di competenza, il fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire sia le perdite dovute a situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.

E' noto che i crediti presentano spesso problemi connessi alla loro esigibilità:

- A. l'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili, ecc.;
- B. per altri crediti le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti stessi in bilancio.

Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

Questo obiettivo viene raggiunto sul piano organizzativo-contabile tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, col quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi, ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere.

Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi;
- stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
- valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Ad integrazione, od anche, in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti) in sostituzione del procedimento sopraddetto, le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti).

E' però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.

SVALUTAZIONE DEI CREDITI E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

ART. 106 TUIR

La struttura dell'art. 106 è fondata sul concetto di limitare la deducibilità di questi accantonamenti entro precisi limiti percentuali, riferiti, peraltro, ai soli crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi cui è rivolta l'attività d'impresa non coperti da garanzia assicurativa.

Con riferimento alle possibili relazioni tra i criteri civilistici di valutazione dei crediti e quelli fiscali di stanziamento al fondo svalutazione crediti, si può osservare che:

- i criteri civilistici possono condurre allo stanziamento a bilancio di accantonamenti superiori rispetto a quelli fiscali, anche solo perché questi ultimi sono conteggiati esclusivamente con riferimento ai crediti «commerciali»;
- i criteri civilistici possono evidenziare necessità di stanziamenti al fondo svalutazione crediti superiori, minori o uguali, rispetto a quelli percentualmente fissati dalla convenzione fiscale.

In tutte le ipotesi di stanziamenti a bilancio che eccedono i limiti di rilevanza fiscale, occorrerà ricorrere alle variazioni in aumento.

Le condizioni per la deducibilità stabilite dalla normativa fiscale sono:

- accantonamento massimo in ciascun esercizio dello 0,5% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine a ricavi
- inammissibilità degli accantonamenti quando il fondo ha raggiunto il 5% dei crediti di cui sopra iscritti in bilancio a fine esercizio.

La disposizione del comma 1 dell'art.106 del T.U.I.R. per la determinazione dell'ammontare complessivo dei crediti sui quali è ammissibile l'accantonamento al fondo rischi dello 0,5% prevede che:

- i crediti abbiano dato origine a ricavi ai sensi del comma 1 art. 85 T.U.I.R.;
- detti crediti risultino iscritti in bilancio alla chiusura dell'esercizio;
- che non siano coperti da garanzia assicurativa (*c.d.: nei limiti della garanzia assicurativa*).

Restano pertanto esclusi tutti gli altri crediti, sia pure iscritti in bilancio.

L'importo massimo dell'accantonamento fiscalmente deducibile nell'esercizio è computabile anche nell'ipotesi in cui le perdite su crediti effettivamente subite nell'esercizio siano state conteggiate totalmente o parzialmente al conto economico per inesistenza del fondo rischi o incapienza dello stesso.

Si può così schematizzare:

LIMITI PREVISTI	NORMA FISCALE
limite massimo della quota annuale di accantonamento deducibile per incremento del fondo rischi: 0,5% dei crediti commerciali	Art. 106 comma 1, primo periodo
limite massimo di consistenza del fondo previsto ai fini fiscali: 5% dei crediti commerciali	Art. 106 comma 1, secondo periodo

Il comma 2 dell'art. 106 del T.U.I.R. dispone che le perdite dei crediti commerciali, cioè quelli che hanno concorso o che avrebbero potuto concorrere all'ammontare complessivo dei crediti per determinare gli accantonamenti deducibili, sono imputabili direttamente al conto economico a condizione che:

- risultino da elementi certi e precisi verificati nell'esercizio;
- siano eccedenti l'ammontare del fondo accantonato, e pertanto limitatamente alla parte di perdite che non trova copertura con lo stesso.

Le perdite su crediti devono sempre essere imputate al fondo rischi appositamente accantonato fino alla sua capienza e solo la parte eccedente delle perdite rispetto al fondo accantonato può essere imputata al conto economico.

SUPERAMENTO DEL FONDO DEL VALORE CORRISPONDENTE AL 5% DEI CREDITI

Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5% dell'ammontare dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

VEDASI ESERCITAZIONI N°10 E N°11

TITOLI E PARTECIPAZIONI

Il Codice Civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificate partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscano o meno per l'impresa immobilizzazioni finanziarie.

Nell'ambito sia delle immobilizzazioni sia dell'attivo circolante le partecipazioni devono essere ulteriormente distinte a seconda dell'intensità del legame partecipativo (imprese controllate, collegate ed altre).

I criteri civilistici di valutazione sono, in base all'art. 2426, diversi in relazione ad attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

- Le prime devono essere iscritte al costo di acquisto e rettificare in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Inoltre le immobilizzazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto.
- I titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Sul significato di immobilizzazione finanziaria l'art. 2424-bis precisa:

<<Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni>>.

Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie:

- i titoli destinati, per decisione degli amministratori della società, ad investimento;

- le partecipazioni che sono destinate, per decisioni degli amministratori della società, ad investimento durevole finalizzato:
 - ≈ al controllo o ad un'influenza dominante (partecipazioni in società controllate di cui all'art. 2359, c. 1 C.C.);
 - ≈ oppure ad influenza notevole nella gestione della partecipata (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione di cui all'art. 2359, c. 3 C.C.);
 - ≈ oppure soltanto allo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni in società non qualificate);
- per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in borsa.

I proventi dell'investimento, rappresentati dai dividendi, devono essere rilevati per competenza, relativa al momento in cui sorge il diritto alla riscossione in conseguenza della delibera assunta dalla assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve.

L'importo dei dividendi deve essere iscritto nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 nel gruppo C) Proventi e oneri finanziari, voce 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.

Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ., a seconda che siano attribuibili alla gestione ordinaria o straordinaria della impresa, rispettivamente:

- nel primo caso, nel gruppo C) Proventi e oneri finanziari, e più precisamente, se componenti positivi, nella voce 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- nel secondo caso, nel gruppo E) Proventi e oneri straordinari, e più precisamente: se componenti positivi, nella voce 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni; se componenti negativi nella voce 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da realizzo.

Il realizzo di partecipazioni immobilizzate è conseguente al cambiamento di destinazione economica del bene e pertanto rappresenta generalmente un evento eccezionale della gestione. L'utile o la perdita che discende dall'operazione deve essere rilevato tra i proventi o gli oneri straordinari, in quanto evento caratterizzato non solo da eccezionalità, ma anche da estraneità all'attività ordinaria della società.

Le partecipazioni immobilizzate debbono essere valutate "al costo", ove per costo s'intende la spesa sostenuta per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensiva degli oneri accessori.

Gli oneri accessori sono costituiti di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ossia commissioni e spese, imposte di bollo, ecc.; nel caso d'acquisto di pacchetti significativi possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto. Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori.

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto e versato dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata deve essere aumentato dall'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite si deve procedere a corrispondente riduzione nel valore della partecipazione.

Nel caso di aumenti del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite, si deve procedere dapprima alla riduzione del valore della partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa partecipazione in misura corrispondente all'aumento del capitale eseguito.

Un metodo non inusuale con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata.

In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione.

Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la sua contabilizzazione quale incremento della partecipazione in capo al socio ed accrescimento del patrimonio della partecipata.

PLUSVALENZE ESENTI - ART. 87 TUIR

LA RATIO DELLA "PARTICIPATION EXEMPTION"

Nell'ambito della disciplina dell'Ires, va sotto il nome di "participation exemption" l'esenzione da tassazione di parte (84% a decorrere dal 2007) delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni che rispondono a determinati requisiti.

La neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate in dipendenza di cessione di immobilizzazioni finanziarie in quote o azioni trova fondamento nel concetto secondo il quale tali proventi derivano dall'accumulo di utili conseguiti (o latenti) dalla società partecipata, e perciò già tassati (o "tas-sandi") presso la medesima.

La previsione contenuta nell'art. 87 è volta quindi ad evitare, almeno in parte, una duplicazione di tassazione: tassazione degli utili in capo alla società e tassazione del plusvalore delle azioni o quote che rappresentano il valore partecipazione alla società stessa in capo al socio.

PLUSVALENZE ESENTI

Non costituisce reddito d'impresa, in quanto esente da Ires, l'84% delle plusvalenze realizzate (anche per assegnazione ai soci) su azioni o quote di partecipazioni, comprese quelle non rappresentate da titoli, possedute in:

- società di persone o enti equiparati (escluse le società semplici e gli enti a queste ultime equiparate),
- società ed enti soggetti ad Ires,

L'esenzione è subordinata alla **coesistenza di tutti** i requisiti di seguito specificati.

Classif.	Requisiti	Condizioni
REQUISITI SOGGETTIVI da verificarsi in capo alla società partecipante	a) Ininterrotto possesso	Ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Le partecipazioni acquisite di opzione, attribuite in relazione ad azioni già possedute, si considerano detenute dalla data delle predette azioni. Prof. Stella Cuccoli – lezione 6
	b) Classificazione quali immobilizzazioni finanziarie	Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. (Voce B III n. 1) La mancata iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio preclude la possibilità di avvalersi dell'esenzione anche se in un periodo successivo il titolo è classificato tra le immobilizzazioni finanziarie. Al contrario, i titoli che rispettano il requisito lo mantengono anche se successivamente sono trasferiti tra l'attivo circolante.
REQUISITI OGGETTIVI caratteristiche proprie della società partecipata	c) Residenza fiscale	Residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
	d) Esercizio di impresa commerciale	E' necessario che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale, secondo la definizione prevista dalle norme tributarie. Tale requisito deve esistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.

SOCIETÀ FINANZIARIE E HOLDING - ART. 87 C. 5 TUIR

Per la partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d):

- si riferiscono alle società indirettamente partecipate,
- si verificano quando tale requisito sussiste nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

PRESUNZIONE ASSOLUTA PER SOCIETÀ IMMOBILIARI - ART. 87 C. 1° LETT. D TUIR

Senza possibilità di prova contraria, si presume che il requisito di cui alla lettera d) non sussista mai per le partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da:

- immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili merce),
 - impianti,
 - fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (immobili strumentali per destinazione).
- Si considerano invece direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola.

TITOLI QUOTATI IN BORSA - ART. 87 C. 4 TUIR

Il requisito di cui alla lettera d) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono quotati in borsa, fermi restando, tuttavia, quelli di cui alle lettere a), b) e c).

VEDASI ESERCITAZIONI N°12 E N°13

DIVIDENDI - ART. 89 TUIR

Non concorre a formare il reddito dell'esercizio il 95% degli utili distribuiti (vale il principio di cassa) dalle società con personalità giuridica anche non residenti, comprese le società in fase di liquidazione, fatta eccezione per quelli distribuiti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

VEDASI ESERCITAZIONE N°14

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'UTILE D'ESERCIZIO IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

La normativa fiscale prevede diverse limitazioni quali-quantitative alla deducibilità di taluni costi che, pur essendo componenti negativi del risultato economico di periodo della società, non trovano o trovano solo parziale accoglimento nella formazione dell'imponibile.

Di seguito sono riepilogate le occorrenze di maggiore frequenza e generale rilievo.

TRATTAMENTO DEI PROVENTI IMMOBILIARI - ART. 90 TUIR

L'art. 90 dispone che il reddito degli immobili che non costituiscono nè beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di questa, concorrono (convenzionalmente) a formare il reddito tassabile nell'ammontare determinato secondo le regole previste dal Capo II del titolo I del Testo Unico per i redditi fondiari.

E' dunque evidente che l'assunzione dei redditi catastali in luogo di quelli effettivi porta ad individuare un reddito tassabile che non è perfettamente equivalente (se non per puro caso) all'utile (perdita) dell'esercizio di cui al n. 26) del conto economico.

Occorrerà dunque, anche in questo caso, ricorrere alle variazioni in più od in meno al fine di coniugare le esigenze fiscali con quelle civilistiche.

Per quanto concerne la corretta allocazione in bilancio dei proventi immobiliari, essi debbono confluire nella voce A5) «altri ricavi e proventi» del conto economico, quali proventi della gestione ordinaria, ma non caratteristica dell'impresa.

Criteri di determinazione del reddito d'impresa degli immobili appartenenti a società di capitali

Tipo di immobile	Determinazione del reddito
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili merce (immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa) • Immobili strumentali: <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati appartenenti alla categoria A10 (uffici), o ai gruppi catastali B, C, D, E, (sia se utilizzati direttamente da parte dell'impresa, sia se non utilizzati o concessi in locazione o comodato) - altri immobili, utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o agricola 	secondo le norme del reddito d'impresa = ricavi MENO costi
<ul style="list-style-type: none"> • Altri immobili, diversi da beni strumenti e da beni merce (per esempio appartamenti dati in locazione) 	secondo le regole dei redditi fondiari e dell'art. 90 TUIR

Immobili locati

In caso di immobili concessi in locazione, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ¹¹, risulti superiore alla rendita catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione

In tal caso le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non strumentali per natura o per destinazione non sono ammesse in deduzione.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI ART. 95 C. 3 TUIR

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione sono soggette a specifici limiti di deducibilità.

Tipo di Spesa		Deducibilità	Condizioni e limite massimo di deducibilità
spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione	effettuate nel territorio comunale sede del datore di lavoro	No	---
	effettuate fuori dal territorio comunale sede del datore di lavoro	trasferte in Italia ----- trasferte all'estero	deducibili per importo giornaliero non superiore a € 180,76 pro-capite ----- deducibili per importo giornaliero non superiore a € 258,23 pro-capite

¹¹ a) "interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tipo di Spesa	Deducibilità	Condizioni e limite massimo di deducibilità
spese per utilizzo di autoveicolo di proprietà del dipendente o noleggiato per una specifica trasferta	autoveicolo di proprietà del dipendente	Deducibile per importo non superiore al costo di percorrenza (vedasi tariffe chilometriche ACI) veicoli di potenza non superiore a 17 cav. fisc. (20 se diesel)
	autoveicolo noleggiato	Deducibile per importo non superiore alle tariffe di noleggio veicoli di potenza non superiore a 17 cav. fisc. (20 se diesel)

VEDASI ESERCITAZIONE N°15

LIMITI DI DEDUZIONE DELLE SPESE E DEGLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI RELATIVI A TALUNI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE - ART. 164 TUIR

Tipi di beni	Utilizzo	Tipi di spese	Deduzione
aeromobili da turismo	utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (*)	Quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, noleggio, le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione	100%
navi		Quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione	No
imbarcazioni da diporto	non utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa		
autovetture per trasporto di persone	utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (*)	Ammortamento e canoni leasing	100%
		Spese di impiego dei mezzi, quali carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi autostradali, ecc.	100%
autocaravan	utilizzati nell'esercizio di attività di agenti e rappresentanti di commercio	Ammortamento e canoni leasing	80% ¹²
		Spese di impiego dei mezzi, quali carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi autostradali, ecc.	80%
motocicli	utilizzati da tutte le altre imprese	Ammortamento e canoni leasing	40% ¹³
		Spese di impiego dei mezzi, quali carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi autostradali, ecc.	40%

¹² Ai fini del calcolo della quota di ammortamento fiscalmente ammessa non si tiene conto della parte del costo di acquisto che eccede € 25.833 per le autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio.

¹³ Ai fini del calcolo della quota di ammortamento fiscalmente ammessa non si tiene conto della parte del costo di acquisto che eccede € 18.076 per le autovetture, € 4.132 per i motocicli, € 2.066 per i ciclomotori.

(*) Beni strumentali all'attività propria: la deducibilità è limitata ai beni senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata (es.: aeromobili da turismo utilizzate da scuole di addestramento del volo, auto per le imprese di noleggio o di autoscuola).

VEDASI ESERCITAZIONE N°16

ONERI FISCALI - ART. 99 TUIR

Non sono deducibili:

- le imposte sui redditi (IRAP ed IRES),
- le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche se facoltativa (Iva)
- le imposte la cui indeducibilità è stata stabilita da norme specifiche (ICI).

Cenni sull' I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta istituita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a partire dal 1° gennaio 1993.

Il suo gettito è destinato ai Comuni; i soggetti passivi dell'imposta sono i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).

L'aliquota viene stabilita dal Comune con delibera adottata entro ottobre dell'anno precedente ed è compresa tra il 4 e il 6 per mille; solo per esigenze straordinarie di bilancio può essere fissata al 7 per mille.

L'imposta deve essere rapportata ai mesi di titolarità del diritto reale e il mese viene computato se la frazione di possesso è superiore a 14 giorni.

Nel Conto economico l'imposta viene rilevata nella voce B14 fra gli Oneri diversi della gestione.

Nello Stato patrimoniale viene rilevata fra i debiti tributari voce D11, ma dal momento che il versamento a saldo si effettua entro il mese di dicembre, normalmente in chiusura di bilancio non si evidenziano debiti da esporre.

VEDASI ESERCITAZIONE N°17

ONERI DI UTILITÀ SOCIALE - ART. 100 TUIR

SPESE PER OPERE O SERVIZI UTILIZZABILI DAI DIPENDENTI - ART. 100 C. 1 TUIR

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di:

- educazione,
- istruzione,
- ricreazione,
- assistenza sociale,
- assistenza sanitaria,
- culto,

sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

VEDASI ESERCITAZIONE N°18

EROGAZIONI LIBERALI - ART. 100 C. 2 TUIR

L'art. 100 disciplina inoltre, nel secondo comma, numerose e specifiche condizioni e limiti di deducibilità di erogazioni liberali, concludendo che sono totalmente indeducibili le erogazioni liberali diverse da quelle esplicitamente previste.

Con riferimento alle erogazioni liberali, per definizione estranee all'attività dell'impresa commerciale e come tali non riconosciute fiscalmente inerenti alla produzione del reddito, la deducibilità è prevista solo per precise categorie di destinatari e di scopi; sono inoltre previsti precisi limiti di importo massimo deducibile, generalmente rapportati a piccole percentuali del reddito della società erogante.

INTERESSI PASSIVI - ART. 96 TUIR

Gli interessi passivi che residuano dopo l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 TUIR, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In presenza di attività produttive di redditi imponibili e non imponibili, questo criterio di deducibilità risponde ad un'esigenza di cautela fiscale derivante dalla difficoltà di appurare con certezza l'effettiva destinazione dei finanziamenti e dei relativi interessi passivi: per presunzione assoluta, gli interessi passivi non possono essere analiticamente riferiti a finanziamenti contratti per l'acquisizione di specifici beni.

Nella determinazione del reddito imponibile, gli interessi passivi sono deducibili per la quota corrispondente al rapporto tra:

$$\frac{\text{ricavi e altri proventi imponibili}}{\text{totale dei ricavi e dei proventi}}$$

Ne consegue, pertanto, una deducibilità limitata, proporzionale ai ricavi imponibili e quindi gli interessi passivi risultano integralmente deducibili soltanto in presenza di proventi totalmente imponibili.

PRO-RATA PATRIMONIALE - ART. 97 TUIR

Si tratta di una norma direttamente connessa a quella prevista dall'art. 87, relativa alla "*participation exemption*": in presenza di partecipazioni in regime di esenzione il sistema fiscale di non tassabilità delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni comporta la necessità di prevedere anche misure di deducibilità degli interessi passivi.

Infatti una società che si indebitasse e quindi sostenesse oneri finanziari al solo scopo di acquistare partecipazioni, in assenza di una disposizione specifica avrebbe la possibilità di dedurre un componente negativo correlato ad un provento esente.

Sono interessate dalla norma in questione solo le società:

- che alla fine dell'esercizio possiedono partecipazioni la cui cessione darebbe origine a plusvalenze esenti (Art.87);
- per le quali risulta una eccedenza del valore delle partecipazioni sopra indicate rispetto al patrimonio netto contabile.

Per gli altri soggetti la norma è di fatto inoperante.

Il disposto fiscale prevede che qualora alla fine di un periodo d'imposta il valore contabile delle partecipazioni che in caso di cessione danno origine a plusvalenze esenti ecceda quello del patrimonio netto contabile, gli interessi passivi al netto degli interessi attivi, sono indeducibili per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.

CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE - ART. 98 TUIR

Nell'intento di disincentivare il ricorso al capitale di credito da parte delle imprese, per ottenere vantaggi di natura fiscale ("*Thin capitalization*"), è stato previsto un limite alla deducibilità degli interessi passivi.

Sono indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, di importo superiore a quattro volte il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate.

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO **DOCUMENTO N°24 O.I.C.**

Dall'applicazione delle regole tributarie derivano taluni sfasamenti (definiti "disallineamenti") sulla deducibilità, o tassabilità, di costi e ricavi, regolarmente appostati a conto economico.

Dal punto di vista fiscale si possono distinguere:

Differenze (variazioni) definitive (o permanenti),

la loro portata si esaurisce nell'esercizio e non determinano conseguenze per la tassazione nei successivi esercizi.

Esistono costi non deducibili, cioè costi sostenuti dall'impresa, che sono inerenti l'attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma dei quali il fisco non consente la deducibilità (per esempio parte delle spese relative alle autovetture).

Il recupero ai fini fiscali di questi costi determina un carico impositivo maggiore rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell'anno di imposta.

Esistono altresì componenti positivi non tassabili, cioè proventi conseguiti dall'impresa, che sono inerenti l'attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma sui quali il fisco non pretende imposizione, considerandoli esenti (per esempio parte dei dividendi precepti).

L'esclusione ai fini fiscali di questi componenti positivi determina un imponibile minore (e di conseguenza un minor carico impositivo) rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell'anno di imposta.

Una volta che il contribuente ha evidenziato e conteggiato la relativa variazione (positiva o negativa) in dichiarazione dei redditi, il fenomeno esaurisce i suoi effetti senza ulteriori conseguenze. Tali differenze non determinano alcun differimento o anticipazione d'imposta, in quanto non saranno più recuperate, nemmeno negli esercizi futuri

Differenze (variazioni) temporanee,

si determinano quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale.

Ciò si verifica quando la competenza economica di un componente positivo o negativo di reddito non è contemporanea alla riconosciuta rilevanza fiscale: vi sono per esempio taluni costi deducibili secondo il criterio di cassa e non secondo quello di competenza (per esempio i compensi agli Amministratori maturati ma non corrisposti), ma anche altri sfasamenti temporali tecnicamente fissati dalla normativa fiscale (per esempio il differimento temporale della tassazione sulle plusvalenze da cessione di beni strumentali).

In conseguenza del diverso criterio quantitativo/temporale di attrazione all'imponibile tassabile, si genera un'aspettativa di risparmio o di aggravio negli esercizi successivi.

Accade, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione o un ricavo viene assoggettato a tassazione in un esercizio diverso da quello in cui essi correttamente debbono iscritti nel conto economico.

La differenza temporanea determina una variazione in aumento o in diminuzione nel reddito imponibile del periodo e la contemporanea "prenotazione" di una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi.

Dalle variazioni temporanee nasce il contrapposto fenomeno delle imposte anticipate e di quelle differite.

Le differenze temporanee possono essere:

- **deducibili (positive)**, in quanto comportano una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale; nell'esercizio in cui si manifestano hanno segno positivo e danno luogo a maggiori ammontari imponibili rispetto all'utile di bilancio; generano attività per imposte anticipate¹⁴; negli esercizi successivi hanno segno negativo e creano un flusso opposto.
- **tassabili (negative)**, in quanto comportano un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale; nell'esercizio in cui si manifestano

¹⁴ In partita doppia:

DARE crediti per imposte anticipate (attivo stato patrimoniale, voce C II 4 -ter)
 AVERE imposte sul reddito dell'esercizio (conto economico, voce 22)

hanno segno negativo e danno luogo a minori ammontari imponibili rispetto all'utile di bilancio: generano passività per imposte differite¹⁵; negli esercizi successivi ha segno positivo e crea un flusso opposto.

Le imposte sul reddito rappresentano oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e conseguentemente, in ossequio al principio della competenza, nel bilancio devono essere recepite le imposte che:

- a) pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate)
- b) pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).

La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella stessa voce ai fini fiscali.

In sostanza si tratta di componenti positivi o negativi di reddito, o di parte di essi, che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Le **variazioni temporanee positive** si originano quando la normativa fiscale prevede la deducibilità posticipata di componenti negativi di reddito attribuiti all'esercizio di competenza, ovvero la anticipata tassazione di componenti positivi di reddito di competenza futura. Tali differenze determinano maggiori ammontari imponibili nell'esercizio in cui sono rilevate, e saranno deducibili negli esercizi successivi. Di conseguenza le imposte esigibili dall'Erario sono superiori a quelli che deriverebbero dalla semplice applicazione dell'aliquota IRES all'utile ante imposte.

Le maggiori imposte pagate originano un credito (attività) per imposte anticipate da recuperare in futuro e la loro iscrizione nel bilancio annulla il temporaneo "svantaggio fiscale" causato dal pagamento anticipato.

Le **variazioni temporanee negative**, al contrario, si originano quando la normativa fiscale prevede la tassazione posticipata di componenti positivi di reddito che partecipano alla determinazione del risultato economico d'esercizio, o anche la anticipata deducibilità, ai fini fiscali, di componenti negativi di reddito di competenza economica di esercizi futuri. Tali differenze determinano minori ammontari imponibili nell'esercizio in cui sono rilevate, e diverranno imponibili negli esercizi successivi. Di conseguenza le imposte esigibili dall'Erario sono inferiori a quelle che deriverebbero dalla semplice applicazione dell'aliquota IRES all'utile ante imposte.

Tali minori imposte pagate originano un debito (passività) per imposte differite, da pagare nei futuri esercizi e la loro iscrizione in bilancio annulla il temporaneo "vantaggio fiscale" dovuto al pagamento differito.

Il principio contabile n. 25 afferma che, nel rispetto del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate se esistono ragionevoli dubbi circa la disponibilità di futuri utili che ne consentano l'utilizzo.

L'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in una variazione in diminuzione nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi: chiaramente l'impresa potrà beneficiare di un minore pagamento di imposte solamente se realizzerà redditi imponibili sufficienti a compensare le variazioni.

Corrispondentemente le imposte differite passive si iscrivono solo nella misura in cui ne è probabile il pagamento.

Le imposte anticipate e differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, applicando le aliquote delle imposte in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riassorbiranno (ovvero si annulleranno), salvi gli opportuni aggiustamenti, per tenere conto delle variazioni delle aliquote vigenti e a condizione che la legge di modificazione dell'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

Dal 1/1/2004 gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sono stati oggetto di alcune modifiche, al fine di consentire la contabilizzazione delle imposte differite:

¹⁵ In partita doppia:

DARE imposte sul reddito dell'esercizio (conto economico, voce 22)

AVERE (passivo stato patrimoniale, voce B 2)

Voci dell'attivo:

la voce **CII 4-bis** denominata "**Crediti tributari**", deve essere utilizzata per indicare eventuali imposte versate in eccedenza, ed è destinata ad accogliere esclusivamente l'importo delle imposte versate in eccedenza, in correlazione alla voce **D12 "Debiti tributari"**;

la voce **CII 4-ter** denominata "**Imposte anticipate**", deve essere utilizzata per indicare le minori imposte da pagare in futuro, in quanto imposte "prepagate";

Si noti che la locuzione utilizzata dal legislatore "Imposte anticipate" e non "Crediti per imposte anticipate" è da ricollegarsi alla diversa natura delle imposte anticipate: infatti, mentre il credito tributario in senso stretto fa sorgere in capo al contribuente il diritto ad esigere un dato ammontare dall'Erario (ovvero il diritto alla sua compensazione), quello per imposte anticipate si traduce in un minor carico fiscale da pagare in futuro.

Più precisamente, tali poste consentono di godere di benefici di non certa realizzazione, collegati alla eventuale sussistenza di redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono fiscalmente riportabili.

Voci del passivo:

nella sezione del passivo della struttura dello stato patrimoniale è prevista la voce **B2 "Fondi per imposte, anche differite"** per indicare le maggiori imposte da pagare in futuro.

Come per la rilevazione delle imposte anticipate, anche le imposte differite sono state evidenziate separatamente dai "**Debiti tributari**" nella voce **D12**, poiché non rappresentano dei debiti correnti.

Conto economico:

La voce **22** dello schema di conto economico, "**Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**", comprende il totale delle imposte quantificate per l'esercizio.

Nota integrativa:

Per fornire al lettore del bilancio tutte le informazioni necessarie per una completa comprensione del fenomeno di cui trattasi, il legislatore ha previsto all'art. 2427 n° 14 del codice civile una informativa particolareggiata in merito alle rettifiche di valore e agli accantonamenti operanti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, da attuare mediante la redazione di un prospetto dal quale devono risultare:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.